

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

467° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	10
4 ^a - Difesa	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	44
10 ^a - Industria	»	48
11 ^a - Lavoro	»	52
12 ^a - Igiene e sanità	»	83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	90

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri - Senato) e III (Affari esteri comunitari - Camera)	<i>Pag.</i>	5
6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	»	7

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	97
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	105
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	108
Sul ciclo dei rifiuti	»	114
Schengen	»	119
Riforma amministrativa	»	121
Consorzi agrari	»	134

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	136
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	142

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	143
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0089°)

Il PRESIDENTE informa che, in data 14 giugno 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'avvocato Matteo Brigandì ha comunicato in nome e per conto del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, che nei confronti dello stesso signor Boso è attualmente pendente presso il Tribunale di Milano un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Marcello Pe0ra, in relazione al procedimento penale n. 7067/99R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

(R135 000, C21ª, 0092°) (R135 000, C21ª, 0093°)

La Giunta procede all'esame congiunto delle richieste in epigrafe.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Pera è sottoposto a due distinti procedimenti penali in relazione a due articoli da lui pubblicati

sul quotidiano «Il Messaggero», rispettivamente l'11 dicembre 1997 ed il 14 gennaio 1999. Nel primo articolo, intitolato «Condanne preventive», il senatore Pera svolge una serie di considerazioni sull'attività indagativa svolta dal pool di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi, soffermandosi in particolare sulla particolare protezione attribuita alla signora Stefania Ariosto, testimone alla quale è stata assegnata una scorta definita «l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango». La signora Ariosto ha presentato querela per diffamazione nei confronti del senatore Pera, ritenendosi offesa da tali ultime espressioni.

Il Presidente illustra quindi il contenuto dell'articolo del 14 gennaio 1999, intitolato «I P.M.? Mostri a tre teste», nel quale si svolgono alcune riflessioni sulla posizione processuale dell'ufficio del Pubblico Ministero, alla luce della Costituzione, della legislazione ordinaria e della prassi, formulandosi rilievi critici e proposte di riforma. L'ultima parte dell'articolo fa riferimento alle vicende relative al caso Alletto a Roma e al caso Cuva ad Alessandria, nonché ai casi Contrada e Mori a Palermo, come esempi delle disfunzioni segnalate dall'autore. Il senatore Pera ha ricevuto l'invito a presentarsi presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per essere interrogato per il reato di diffamazione in ordine al contenuto dell'articolo summenzionato.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Marcello PERA.

Gli rivolgono domande i senatori BERTONI, BATTAGLIA, MUNGARI ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Pera, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, RUSSO, MUNGARI e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di chiedere copia degli atti processuali agli Uffici giudiziari procedenti.

La Giunta approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri, comunitari)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

4^a Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della III^a Commissione
della Camera dei deputati*
OCCHETTO

Interviene il Ministro per gli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sugli ultimi sviluppi del processo negoziale per la soluzione della crisi nella Federazione iugoslava e sulle prospettive di stabilizzazione dei Balcani

(R033 004, R78^a, 0004^a) (R046 001, R78^a, 0001^a)

Il presidente OCCHETTO propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il ministro DINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato NICCOLINI, i senatori GAWRONSKI e SERVELLO, il deputato DANIELI, il senatore TABLADINI, il deputato IZZO, i senatori RUSSO SPENA e MIGONE, i deputati

LECCESE e RIVOLTA, i senatori VERTONE GRIMALDI e ANDREOTTI e il presidente OCCHETTO.

Replica infine il ministro DINI.

Il presidente OCCHETTO ringrazia il Ministro intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e Tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

6^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato
ANGIUS

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R84^a, 0006^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano: audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(R048 000, R84^a, 0001^o)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente ANGIUS, il ministro AMATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Pongono quesiti i senatori PASQUINI, COSTA, DEBENEDETTI, GRILLO, MONTAGNA, PASSIGLI, VENTUCCI, e i deputati AGOSTINI e REPETTO, ai quali risponde il ministro AMATO.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

420^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana****(3986) VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE, apprezzate le circostanze, propone alla Commissione il differimento, alle ore 20 di martedì 22 giugno, del termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2853.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente VILLONE, dopo aver ricordato che la seduta delle Commissioni riunite 1^a e 3^a di domani giovedì 17 giugno è stata anticipata alle ore 8.30, propone che la seduta della Commissione, già fissata per le ore 15 di domani, non abbia luogo.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone che non abbia luogo la seduta già convocata per domani, giovedì 17 giugno, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

436ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale fa presente di essere in procinto di presentare un disegno di legge avente ad oggetto proprio le problematiche della utilizzazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa delle immagini delle persone, mentre queste vengono sottoposte a forme di coercizione fisica in seguito all'adozione di provvedimenti cautelari nei loro confronti. Nel dare sommariamente lettura dell'articolato da lui predisposto, sottolinea, in particolare, come esso faccia perno essenzialmente sull'obbligo dell'autorità procedente di adottare, nell'esecuzione dei provvedimenti cautelari, modalità idonee ad evitare che possa venire ritratta o ripresa l'immagine delle persone oggetto dei provvedimenti in questione.

Il senatore RUSSO osserva come le articolate considerazioni racchiuse nel disegno di legge preannunciato dal senatore Caruso rafforzino la sua convinzione circa l'inopportunità di affrontare in questa sede la delicatissima materia dei rapporti fra libertà di informazione da un lato e tutela della dignità e dell'immagine della persona dall'altro.

Dopo un breve intervento della senatrice SCOPELLITI, il senatore Russo riprende il proprio intervento preannunciando il voto contrario

sull'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo). Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo avrebbe votato a favore dell'emendamento nel nuovo testo suggerito dal Presidente relatore, mentre l'ulteriore nuovo testo in cui è stato successivamente modificato l'emendamento dilata eccessivamente l'ambito del divieto e si inserisce in una prospettiva di ampliamento delle limitazioni alla libertà di stampa che, nei termini in cui viene attuato, non può non suscitare forti perplessità e riserve. Per quanto riguarda poi l'ultimo periodo dell'emendamento in questione anch'esso non appare condivisibile, configurandosi come una vera e propria induzione a riferire in forma riservata sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati dalla polizia giudiziaria.

Il senatore PREIONI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) non condividendo, tra l'altro, la soppressione – rispetto all'emendamento 11.0.1 (Nuovo testo) – della parte che faceva salva la possibilità di procedere alla pubblicazione dell'immagine della persona interessata qualora questa vi consentisse. Giudica altresì non condivisibile la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) e più in generale si rifà alle considerazioni da lui già svolte nella seduta di ieri circa la necessità di affrontare la materia in questione in un contesto diverso e in maniera più organica.

Il senatore CENTARO suggerisce che l'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) venga modificato sopprimendo le parole «nella fase delle indagini preliminari» e aggiungendo dopo le parole «privata della libertà personale» le altre «con riferimento al relativo processo». Avuto riguardo alla prima delle modifiche proposte, evidenzia come essa sia volta a tener conto dell'ipotesi in cui le esigenze investigative – come per l'imputato che nel corso del processo si renda latitante – si presentino successivamente alla fase della conclusione delle indagini preliminari.

Il senatore BATTAGLIA preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) e suggerisce di sopprimere nell'ultimo periodo dell'emendamento la parola «pubblicamente».

Il senatore GIORGIANNI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) prospettandone una possibile ulteriore formulazione che tiene conto dei suggerimenti del senatore Centaro e che limiterebbe il divieto di pubblicazione dell'immagine alla «persona che si trova privata della libertà personale».

Interviene il senatore CALVI il quale, mentre giudica condivisibile la formulazione dell'emendamento 11.0.1 (Nuovo testo), ritiene che l'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo) ampli eccessivamente la portata della disposizione suscitando rilevanti perplessità. Basterebbe pensare alla vicenda che ha recentemente coinvolto un noto uomo politico per avere un'idea delle conseguenze paradossali che può determinare

una simile impostazione. Nel preannunciare pertanto il voto contrario sull'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo), ritiene senz'altro fondate le considerazioni svolte da chi ha richiamato l'attenzione sull'estraneità della materia in questione al disegno di legge n. 3807 e sulla necessità di affrontarla in una sede diversa e più appropriata.

Il senatore CALLEGARO ritiene che l'emendamento non si risolve in una vera e propria soppressione della libertà di stampa e che la soluzione da esso prefigurata sia sostanzialmente equilibrata. Suggerisce comunque di far salva la possibile di pubblicare l'immagine della persona qualora vi sia il consenso della stessa.

Il senatore CORTELLONI prospetta una diversa possibile formulazione dell'emendamento.

Il senatore FOLLIERI, anche in considerazione degli spunti e dei suggerimenti formulati nel corso della discussione, modifica l'emendamento 11.0.1 (Ulteriore nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo).

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il sottosegretario AYALA concorda con il parere espresso dal relatore e, con particolare riferimento all'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo), sottolinea come il Governo condivida le finalità della proposta emendativa presentata dal senatore Follieri, ma ritiene inopportuna e non condivisibile la formulazione del testo su cui la Commissione si appresta a pronunciarsi, formulazione che appare dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione della norma. Non condivisibile appare anche l'ultima parte dell'emendamento in questione. Immaginare un divieto assoluto di conferenze stampa nei confronti degli organi di polizia giudiziaria non solo suscita perplessità e riserve, ma può portare anche a conseguenze paradossali; risulterebbe così impossibile dare notizia di un'importante azione di polizia che ha consentito di porre termine ad un traffico di stupefacenti che suscitava particolare allarme sociale in una determinata zona. Conclude rilevando, più in generale, l'estraneità delle problematiche in questione alla materia oggetto del disegno di legge n. 3807.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo), nella consapevolezza – peraltro – che la disposizione che la Commissione si accinge a votare, ispirandosi ad un principio assolutamente condivisibile, è destinata con tutta probabilità a non avere quasi nessuna concreta applicazione.

Il senatore BUCCIERO propone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo), nel senso di porre in votazione prima la parte dall'inizio dell'emendamento fino alle parole «privata della libertà personale» e quindi la restante parte dell'emendamento.

Conviene la Commissione.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sia sulla prima sia sulla seconda parte dell'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo). Ritiene che le proposte emendative in questione non affrontino la sostanza dei problemi ad esse sottesi e siano in realtà dirette a proteggere solo una limitata cerchia di notabili.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo). In particolare osserva che anche con le modificazioni apportate rispetto alla precedente formulazione la proposta emendativa in questione non è condivisibile e suscita rilevanti perplessità, non comprendendosi tra l'altro – una volta che il divieto non è specificamente limitato alla situazione della persona mentre questa stessa si trova sottoposta a coercizione fisica – perché la portata della previsione non sia estesa fino a ricomprendere l'immagine di qualsiasi persona comunque sottoposta a procedimento penale.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo), sottolineando che l'approvazione di tale proposta emendativa potrà contribuire anche a ridurre l'arbitraria diffusione di notizie riguardanti procedimenti penali in corso coperte da segreto istruttorio.

Il senatore CORTELLONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo), facendo presente che, sebbene le disposizioni contenute in tale proposta emendativa si risolvano in una limitazione della libertà di stampa, nella materia in questione non può oggi non ritenersi prevalente l'interesse ad assicurare un'adequata tutela alla dignità e all'immagine delle persone coinvolte in un procedimento penale e che hanno subito una restrizione della libertà personale.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo).

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo) e il voto contrario sulla seconda parte dello stesso emendamento. Pur condividendo le previsioni del senatore Antonino Caruso su quello che potrà essere l'effettivo rispetto della disposizione contenuta nella prima parte dell'emendamento, se risulterà definitivamente approvata, ritiene però che essa potrà contribuire ad anticipare la discussione delle problematiche riguardanti il rapporto tra diritto di cronaca, da un lato, e tutela della dignità e dell'immagine della persona, dall'altro, e dei disegni di legge alle stesse relativi.

Annunciano poi il voto contrario sull'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo) i senatori CALVI, BONFIETTI, BERTONI e FASSONE.

Posta ai voti è quindi approvata la prima parte dell'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo).

Posta ai voti è respinta la seconda parte dell'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 11.0.1 (Nuovissimo testo), nel suo complesso, come modificato a seguito delle precedenti votazioni.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30 di oggi, non avrà più luogo.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte altresì che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

La seduta termina alle ore 9,30.

437^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articolo aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 11.0.2 e 11.0.3.

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 11.0.4 riformulandolo nell'emendamento 11.0.4 (Nuovo testo).

Il senatore CORTELLONI fa proprio l'emendamento 11.0.5 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 11.0.5.

Il senatore GRECO, con riferimento all'emendamento 11.0.4 (Nuovo testo), sottolinea come tale proposta emendativa sia volta ad impedire, avuto riguardo alla fase delle indagini preliminari, che nel dare notizia del procedimento penale in corso si pubblichi o si diffonda il nome e l'immagine dei magistrati in esso impegnati al fine innanzitutto di tutelare l'incolumità, la sicurezza e la tranquillità degli stessi magistrati. Si intende, poi, scoraggiare la mania della anticipazione delle notizie, evitando comportamenti che spesso pongono a rischio diritti di primaria importanza del cittadino, nonchè rafforzare l'indipendenza e l'autonomia dell'intera Magistratura, sempre più sottoposta a generalizzate censure a causa di forme di protagonismo e di arbitrari sconfinamenti di poteri in realtà da imputarsi ad un'esigua parte di essa. La proposta emendativa non comporta alcun pericolo per i diritti della libertà di stampa e per la libera manifestazione del pensiero, essendo le previsioni normative in essa contenute pienamente compatibili con la possibilità di informare liberamente la pubblica opinione sui procedimenti penali in corso, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 11.0.4 (Nuovo testo), manifestando stupore che forze politiche le quali si ispirano ai valori del liberalismo si facciano promotrici di proposte sostanzialmente illiberali, che pretendono di risolvere problemi come quelli sottesi all'emendamento in votazione con lo strumento della sanzione penale.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 11.0.4 (Nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore GRECO rinunzia ad illustrare l'emendamento 12.1.

Il senatore FOLLIERI illustra l'emendamento 12.5, richiamando l'attenzione sul fatto che esso prevede un intervento di ufficio dei procuratori generali presso la corte di appello o la Corte di cassazione al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla competenza da parte dei

pubblici ministeri e ciò sulla base del presupposto che non sempre la persona sottoposta alle indagini è a conoscenza del fatto che è in corso un procedimento penale a suo carico.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 12.3, 12.8, 12.12, 12.13, 12.14, 12.17, 12.19, 12.22 e 12.23, soffermandosi innanzitutto sull'emendamento 12.3 volto a prevedere che il pubblico ministero possa procedere alle indagini preliminari ed esercitare l'azione penale solo qualora gli pervenga una notizia di reato. L'emendamento 12.3, in sostanza, è volto ad evitare la possibilità che il pubblico ministero possa ricercare egli stesso la notizia di reato e, a tal fine, si prevede che l'attivazione dei poteri di cui quest'organo è titolare sia sempre subordinata alla circostanza che da una qualche fonte sia pervenuta una notizia di reato. Con riferimento, poi, all'emendamento 12.8 sottolinea come esso miri ad includere la persona offesa dal reato e i difensori fra i soggetti che possono proporre il regolamento di competenza previsto dall'articolo 54-*quater* introdotto dall'articolo 12 in esame, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 12.14, esso è diretto ad eliminare la previsione del decreto di rigetto da parte del pubblico ministero, prevedendo che, qualora il pubblico ministero procedente non ritenga di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente dalla parte che propone il regolamento di competenza, lo stesso pubblico ministero provvederà immediatamente ad informare, a seconda dei casi, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore generale presso la Corte di cassazione che determineranno l'ufficio del pubblico ministero che deve procedere. L'emendamento in questione conserva la previsione della possibilità di proporre ricorso alla Corte di cassazione contro il decreto con cui il procuratore generale decide sulla competenza, nel presupposto che tale soluzione sia la più coerente con i principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 12.6, richiamando l'attenzione sul fatto che tale proposta emendativa è volta soprattutto a prevedere che la possibilità di proporre il regolamento di competenza, previsto dal nuovo articolo 54-*quater*, sia limitata alla persona sottoposta alle indagini che abbia legale conoscenza del procedimento e ad eliminare la previsione del ricorso davanti alla Corte di cassazione, previsione che appare asistemica – in quanto un simile ricorso non è previsto dagli articoli 54 e 54-*bis* del codice di procedura penale in materia di conflitti negativi e positivi tra pubblici ministeri – e in nessun modo imposta dal disposto 111 della Costituzione che prevede come necessario il ricorso in Cassazione esclusivamente contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale. Prosegue facendo altresì presente che lo strumento del ricorso in Cassazione potrebbe essere utilizzato dalla persona sottoposta alle indagini anche al fine di ottenere una anticipata *discovery* del materiale probatorio raccolto dall'accusa e che l'anomalia di tale soluzione emerge inoltre dal raffronto con le norme che disciplinano la risoluzione delle questioni di competenza nel corso del processo, in quanto è appunto nell'ambito di quest'ultimo che tali

questioni dovranno essere risolte definitivamente ai sensi dei capi IV e V del titolo I del libro primo del codice di procedura penale.

Conclude manifestando la disponibilità del Gruppo democratici di sinistra – l'Ulivo a recepire le proposte relative all'estensione della facoltà di proporre il regolamento di competenza di cui al nuovo articolo 54-*quater* alla persona offesa dal reato e ai difensori e a recepire altresì anche il suggerimento di una diversa articolazione del procedimento tale da escludere l'adozione di un decreto di rigetto da parte del pubblico ministero procedente, facendo sì che, nell'ipotesi in cui questo non trasmetta gli atti all'altro pubblico ministero indicato come competente, la parte possa proporre direttamente la richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Corte di cassazione.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 12.10 e 12.15 soffermandosi in particolare su tale ultima proposta emendativa.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 12.7 e lo modifica, riformulandolo nell'emendamento 12.7 (Nuovo testo) che recepisce molte delle indicazioni contenute nei diversi emendamenti presentati all'articolo 12, con particolare riferimento, tra l'altro, sia all'estensione alla persona offesa e ai difensori della facoltà di proporre il regolamento di competenza di cui al citato articolo 54-*quater*, sia alla previsione di un meccanismo procedimentale che non preveda un decreto di rigetto del pubblico ministero procedente. Si stabilisce invece che, qualora quest'ultimo non trasmetta gli atti all'altro pubblico ministero indicato come competente, la parte istante possa, a seconda dei casi, presentare direttamente la richiesta al procuratore generale presso al corte d'appello o presso la Corte di cassazione. L'emendamento 12.7 (Nuovo testo) elimina, inoltre, la previsione di un ricorso in Cassazione avverso il decreto del procuratore generale, apparendo fondate le considerazioni svolte dal senatore Russo sulla asistematicità di una simile soluzione e sul fatto che essa, comunque, non sia in alcun modo costituzionalmente imposta.

Avverte infine che i presentatori hanno rinunciato a illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore GRECO, ritiene condivisibile la formulazione dell'emendamento 12.7 (Nuovo testo), valutando in maniera positiva l'estensione alla parte offesa della possibilità di proporre il regolamento di competenza di cui al nuovo articolo 54-*quater*. Manifesta peraltro perplessità sulla eliminazione della possibilità di proporre ricorso davanti alla Corte di cassazione contro i decreti adottati dai procuratori generali.

Segue un intervento del senatore RUSSO che, condividendo nella sostanza l'emendamento 12.7 (Nuovo testo), suggerisce però alcune correzioni di ordine tecnico alla formulazione dello stesso.

Prendono poi la parola i senatori BUCCIERO, FASSONE, FOLLIERI, MILIO, CENTARO, Antonino CARUSO, nuovamente il senatore RUSSO e infine il senatore BERTONI.

Il presidente RELATORE modifica quindi l'emendamento 12.7(Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 12.7(Nuovissimo testo). Aggiunge poi la sua firma all'emendamento 12.4 e lo riformula nell'emendamento 12.4 (Nuovo testo).

Vengono poi ritirati dai presentatori gli emendamenti 12.1, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.17, 12.18, 12.19, 12.22 e 12.23.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 12.3, riservandosi eventualmente di ripresentarlo in diversa formulazione come emendamento aggiuntivo all'articolo 19.

Convieni la Commissione.

Stante l'assenza dei proponenti viene dichiarato decaduto l'emendamento 12.2.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 12.4 (Nuovo testo) e 12.7 (Nuovissimo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 12.11, 12.16, 12.20, 12.21 e 12.24.

Posto ai voti è approvato l'articolo 12, come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 21,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento, è sempre vietata la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale ritratta mentre si trova sottoposta all'uso di manette o a qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la stessa non vi consenta espressamente per iscritto.”».

11.0.1 (Nuovo testo)

FOLLIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*”».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e salvo che non vi ostino nella fase delle indagini preliminari esigenze investigative, è vietata la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale. È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati.”».

11.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

FOLLIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

3. Il titolo dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: *“Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”*».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e salvo che non vi ostino esigenze investigative, è vietata, senza il suo consenso, la pubblicazione dell'immagine della persona che si trova privata della libertà personale, in relazione al procedimento penale in corso. È altresì vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di riferire pubblicamente sul contenuto degli atti compiuti e sui provvedimenti adottati.”».

11.0.1 (Nuovissimo testo)

FOLLIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale sono sostituiti con i seguenti:

“6. È fatto divieto di diffondere o pubblicare, con qualsiasi mezzo ed anche in maniera parziale, le generalità o l'immagine, nonché notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando gli stessi non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, su istanza dell'esercente la potestà o del pubblico ministero, può consentire la diffusione, nell'interesse esclusivo del minorenne. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo da parte dell'esercente la potestà.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, con esclusione di quanto previsto nel comma precedente”».

11.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. Il divieto imposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 recante approvazione delle di-

sposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, e dall'articolo 114, comma 6 del codice di procedura penale si applica anche con riferimento ai minorenni che non siano imputati, testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, ma che siano parenti o affini di persone coinvolte in procedimenti penali o in vicende aventi rilevanza penale, o che siano essi stessi a qualsiasi titolo ed anche indirettamente coinvolti nelle medesime.

2. Anche al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, nessun minore che si trovi anche indirettamente in correlazione con soggetti coinvolti in fatti di rilevanza penale o di palese condanna sociale può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza e presso la sua dimora.

3. Quanto previsto nei commi che precedono si applica anche con riferimento ai minorenni che si trovino in stato di affido familiare o per i quali sia in corso il procedimento di adozione.

4. La violazione delle previsioni contenute nei commi precedenti è punita a norma dell'articolo 684 del codice penale. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale”».

11.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente:

“Art. 684-bis. – Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni”».

11.0.4

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente:

«Art. 684-bis. Chiunque, nel corso delle indagini preliminari, pubblica il nome o l'immagine dei magistrati che svolgono nel procedimento penale in corso le funzioni di pubblico ministero o di giudice delle indagini preliminari, è punito con la pena prevista dall'articolo 684».

11.0.4 (Nuovo testo)

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni»».

11.0.5

CIRAMI

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente.

Art. 12.

L'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 54.

(Contrasti negativi tra pubblici ministeri)

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se durante le indagini preliminari ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria

del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello e della corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa di reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

3-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri».

12.1 GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Sopprimere il comma 1.

12.2 DI PIETRO, OCCHIPINTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, a cui pervenga notizia di reato, procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, entro i limiti della competenza del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le sue funzioni».

12.3 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 al capoverso 1 sostituire le parole: «ai sensi della sezione III del capo II del titolo I del libro primo» con le altre: «ai sensi del capo II del titolo I del libro primo».

12.4 DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1 al capoverso 1 sostituire le parole: «ai sensi della sezione III del capo II del titolo I del libro primo» con le altre «ai sensi del capo II del titolo I del libro primo, nonché dell'articolo 51 comma 3-bis».

12.4 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 54-quater, ivi richiamato:

a) al capoverso 1, dopo le parole: «alle indagini», aggiungere le altre: «e il suo difensore»;

b) al capoverso 2, sopprimere le parole: «salvo che sia fondata su elementi nuovi e diversi»;

c) al capoverso 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto»;

d) al capoverso 4 sopprimere il quarto e quinto periodo

e) sostituire il capoverso 5 con il seguente: «5. Gli atti di indagine preliminare compiuti dal pubblico ministero nei confronti del quale è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, dopo la trasmissione di cui al comma 3 o la designazione di cui al comma 4, non possono essere utilizzati. Gli atti non possono essere altresì utilizzati se compiuti dopo che sono decorsi venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1 senza che il pubblico ministero abbia disposto la trasmissione degli atti o abbia rigettato la richiesta.».

12.7

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire l'articolo 54-quater ivi richiamato con il seguente:

«Art. 54-quater.

1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il pubblico ministero, ove accolga la richiesta medesima, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Se non provvede in tal senso, il richiedente può riproporre la richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale assume le necessarie informazioni determina, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.

4. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi da quelli esaminati nel decreto di cui al comma 3. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente».

12.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire l'articolo 54-quater ivi richiamato con il seguente:

«Art. 54-quater.

1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il pubblico ministero, ove accolga la richiesta medesima, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può riproporre la richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale assunte le necessarie informazioni determina, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al

comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente».

12.7 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il titolo dell'articolo 54-quater ivi richiamato con il seguente «Indagini preliminari da parte del pubblico ministero territorialmente non competente» e, sempre nell'articolo 54-quater ivi richiamato, al capoverso 1, premettere il seguente: 01. Al di fuori di casi di contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero previsti dall'articolo 54-bis, quando un pubblico ministero, nell'ambito di indagini di sua competenza, svolge altri atti di indagine relativi ad uno o più reati di competenza territoriale di uno o più giudici diversi da quello presso cui egli esercita le funzioni, il procuratore generale presso la Corte d'appello richiama gli atti, determina quale o quali uffici del pubblico ministero dello stesso distretto devono procedere, dandone comunicazione agli stessi. Se il procuratore generale presso la Corte d'appello ritiene che i reati rientrino nella competenza di uno o più giudice appartenenti ad altri distretti, investe della decisione il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 54».

12.5

FOLLIERI

Al comma 2 all'articolo 54-quater ivi richiamato:

a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. La persona sottoposta ad indagini, che abbia conoscenza del procedimento ai sensi degli articoli 335 e 369, se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

b) al capoverso 2 sopprimere le parole da: «che può essere» a: «nuovi e diversi».

c) al capoverso 3 sono soppresse le parole: «ovvero sia indicata la competenza di altro giudice».

d) al capoverso 4 sopprimere le parole da: «Avverso il decreto» fino alla fine.

e) sopprimere il capoverso 5.

12.6

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato al capoverso 1 e al capoverso 2 dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini,» aggiungere le parole: «la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori».

12.8

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato al capoverso 1 dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini,» aggiungere le altre: «o il suo difensore» e al capoverso 3 dopo le parole: «fatti diversi», aggiungere le altre «e sopravvenuti».

12.9

FOLLIERI

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato al capoverso 1 dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini,» aggiungere le altre: «ovvero la persona offesa».

12.10

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato al capoverso 1 dopo le parole: «la persona sottoposta alle indagini,» inserire le altre: «ovvero la persona offesa dal reato».

12.11

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del diverso giudice ritenuto competente e l'enunciazione delle relative ragioni a sostegno. Può essere reiterata solo in presenza di elementi nuovi e diversi».

12.12

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire la parola: «con», con le altre: «e deve contenere a pena di inammissibilità».

12.13

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente ovvero informa il procuratore generale presso la Corte d'appello o, qualora il giudice appartiene ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione dandone comunicazione alle parti interessate. Il procuratore generale esaminati gli atti ed assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione alla parte istante ed agli uffici interessati.

4. Avverso il decreto emesso ai sensi del comma 3, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori possono proporre ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito a pena d'inammissibilità, alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32».

12.14

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato e ne dà immediato avviso alle persone sottoposte alle indagini o al suo difensore e alla persona offesa. Avverso tale decreto è consentito alle parti ricorso in Cassazione entro dieci giorni della notificazione dell'avviso di deposito. La Corte di Cassazione decide ai sensi dell'articolo 32 del codice di procedura penale».

12.15

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di un altro giudice» con le parole: «elementi nuovi e diversi e non manifestamente infondati».

12.16

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: «nonchè alla persona offesa dal reato».

12.17

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, sopprimere il capoverso 4.

12.18

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, al capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: «assunte senza ritardo le necessarie informazioni» con le altre: «acquisiti gli atti».

12.19

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, al capoverso 4, nel primo e nel penultimo periodo, dopo le parole: «e il suo difensore» inserire le seguenti: «nonchè la persona offesa dal reato».

12.20

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione e della designazione indicate nei commi precedenti possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge».

12.21

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

12.22

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori se, nel corso delle indagini preliminari, hanno notizie che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari per il medesimo fatto informano il pubblico ministero che procede e possono avanzare la richiesta di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4».

12.23

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 2, nell'articolo 54-quater ivi richiamato, dopo il capoverso 5 inserire il seguente:

«6-bis. I termini di durata delle indagini preliminari restano sospesi nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione del decreto o dell'ordinanza previsti dal comma 3».

12.24

DI PIETRO, OCCHIPINTI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

165^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la Difesa Brutti e il Tenente Generale Orofino accompagnato dall'Ammiraglio di divisione Vitaloni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Tenente Generale Giuseppe Orofino, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, sul dispiegamento delle forze italiane in Kosovo e relativa attività operativa (R047 000, C04^a, 0007^o)

Il Presidente DI BENEDETTO, considerata la delicatezza dei temi affrontati, propone la secretazione della seduta, nella parte relativa all'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

PER UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0121^o)

Il Presidente, recependo numerose proposte in tal senso del senatore Manca, propone di effettuare una visita alle basi dell'Aeronautica Militare, maggiormente coinvolte nelle recenti operazioni belliche nei Balcani per un incontro con i piloti.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

269ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario PINZA risponde alla interrogazione n. 3.02641, con la quale si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare che nell'attività di recupero delle posizioni debitorie del Banco di Napoli da parte della S.G.A. (Società per la gestione di attività controllata dal Banco di Napoli) prevalga un orientamento di carattere liquidatorio.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge n. 588 del 19 novembre 1996 per il risanamento del Banco di Napoli, quest'ultimo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, ha ceduto alla S.G.A. S.p.A., in data 31 dicembre 1996, un complesso di attività a rischio, al valore risultante dalla contabilità del «Banco» al 30 giugno 1996.

In relazione alle finalità perseguite dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 588 del 1996, la cessione ha riguardato crediti anomali, titoli soggetti al cosiddetto «rischio paese», partecipazioni rivenienti da ristrutturazioni di crediti, nonché l'interessenza nel Banco di Napoli International.

Successivi accordi hanno consentito di definire, in via conclusiva, i rapporti tra il Banco di Napoli e la S.G.A. attraverso l'effettuazione del previsto conguaglio del valore degli attivi ceduti al 31 dicembre 1996, la risoluzione di dubbi interpretativi e la realizzazione di operazioni di rettifica.

Responsabili per l'attività di recupero e realizzo delle attività della S.G.A., prosegue il Sottosegretario, sono gli amministratori della società medesima. Quest'ultima si serve di strutture del Banco di Napoli, benchè abbia costituito una struttura propria che svolge funzioni di indirizzo coordinamento e controllo.

Per quanto attiene alle iniziative assunte dalla S.G.A. per il recupero dei crediti, egli fa presente che, in via generale, in conformità alle direttive impartite dalla Banca d'Italia, la società ha improntato le linee strategiche di azione al criterio della massimizzazione dei realizzi, tenuto conto della necessità di contenere i tempi e gli oneri dell'attività aziendale, privilegiando soluzioni stragiudiziali. Tale approccio ha consentito, altresì, di tenere conto delle prospettive di risanamento delle imprese debitorie evitando, ove possibile, effetti traumatici.

Per quanto concerne l'esigenza di coordinamento delle linee di azione della S.G.A. con quelle delle banche che vantano crediti verso il medesimo debitore, come rappresentata dagli interroganti, si precisa che tale esigenza è tenuta presente dalla S.G.A., compatibilmente con i vincoli operativi della società, che persegue in via esclusiva finalità di smobilizzo dei crediti. In tale quadro, non è infatti, consentita l'assunzione di impegni ad erogare nuove linee di credito né la concessione di garanzie a fronte di nuovi finanziamenti erogati da altri intermediari.

In ordine all'attività svolta dalla società in questione, egli fa presente che nel 1997 la S.G.A. ha avviato l'azione di realizzo dei propri attivi. A fine 1998 la società aveva realizzato attività per 2.700 miliardi di lire, di cui 1.400 miliardi nell'esercizio 1998. Conseguentemente, alla fine dell'anno scorso era stato recuperato complessivamente il 22 per cento dell'attivo acquisto del Banco di Napoli. Per effetto di questi realizzi, e tenuto conto degli interessi maturati sulle posizioni e delle rettifiche di valore effettuate, i crediti in capo alla S.G.A. si sono ridotti da 11.000 a 9.000 miliardi circa tra la fine del 1997 e quella del 1998.

Nell'aprile scorso la società ha approvato il bilancio di esercizio relativo al secondo anno di attività, registrando una perdita di circa 1.482 miliardi di lire (a fronte di 1.225 miliardi del 1997). Tale perdita è stata coperta dal Banco di Napoli, sulla base dell'impegno assunto in favore della società in occasione della cessione degli attivi. I relativi oneri sono in corso di ripianamento da parte della Banca d'Italia attraverso la concessione di misure di ristoro con le modalità previste dal Decreto ministeriale 27 settembre 1974, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 588 del 1996.

Per quanto riguarda, infine, la gestione della controllata Banco di Napoli International di Lussemburgo, la stessa è proseguita, nel 1998, sulle linee di una progressiva riduzione degli attivi di bilancio (il cui importo è diminuito di oltre il 50 per cento rispetto al 31 dicembre 1996), con risultati economici positivi.

Il senatore POLIDORO si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta fornita, in quanto restano sostanzialmente immutate le preoccupazioni per le conseguenze economiche e finanziarie dell'attività di recupero dei crediti della Società per la gestione di attività soprattutto nei

confronti delle piccole e medie imprese, già debitrice del Banco di Napoli. L'azione di risanamento del Banco di Napoli, avviata con la creazione della S.G.A., non può che andare di pari passo con l'attenzione al risanamento delle imprese già sostenute finanziariamente dal Banco di Napoli. Pur tenendo conto delle rigorose linee di indirizzo assegnate alla «società veicolo», è opportuno infatti tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese nella attività di transazione circa il recupero dei crediti precedentemente vantati dall'Istituto di credito meridionale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico in materia bancaria e creditizia» (n. 448)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)
(R139 b00, C06*, 0029*)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in esercizio della delega contenuta nella legge comunitaria 1995-1997 (articolo 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998) e reca le modifiche correttive ed integrative al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 25 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991). Esso provvede ad aggiornare il testo unico bancario recependo le disposizioni legislative intervenute successivamente alla sua approvazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In ragione dell'esplicito riferimento ai due testi unici appena citati, il relatore si sofferma preliminarmente su alcune questioni emerse di recente in seguito al lancio dell'OPA relativa alla Telecom ed alle offerte pubbliche di acquisto, e, soprattutto, sul dibattito apertosi circa le offerte pubbliche di acquisto ostili, relative a banche, anche alla luce delle recenti audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva avviata sui processi di ristrutturazione bancaria.

Tali questioni riguardano l'adeguatezza del testo unico bancario e di quello della finanza, la necessità di un loro maggiore coordinamento e il ruolo della vigilanza.

Sulle modifiche al testo unico bancario – prosegue il relatore – il Governo esercita, con tale provvedimento, la delega a suo tempo concessa dal Parlamento, recependo nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie e razionalizzando la normativa in materia creditizia.

Pare potersi scorgere nel provvedimento, caratterizzato da numerosi interventi di ammodernamento, razionalizzazione ed adeguamento ai meccanismi di mercato, un unico filo conduttore, costituito dalla caratterizzazione in senso prudenziale della vigilanza e dall'operatività della banca in contesti più trasparenti, aperti e competitivi. Il testo unico della finanza, invece, ad un anno dalla sua entrata in vigore, ha dimostrato,

con l'esigenza di una sola modifica, la sua sostanziale validità e tenuta di fronte ad avvenimenti di grande rilievo quale l'OPA relativa alla Telecom.

L'oratore ricorda poi che nel corso dell'audizione del Presidente della CONSOB relativa all'indagine conoscitiva citata, e nella successiva relazione annuale di detta Autorità, è emerso con forza l'esigenza improcrastinabile, connessa ad un più certo e trasparente funzionamento dei mercati, di definire esplicitamente il momento di decorrenza dell'OPA.

Detta esigenza, sostanzialmente da condividere alla luce dell'esperienza compiuta, non sembra però richiedere l'intervento del legislatore, dal momento che il testo unico della finanza è caratterizzato da un indirizzo fortemente delegificatorio, con conseguente accentuazione dei poteri regolamentari delle autorità di vigilanza.

La fattispecie dell'OPA relativa a banche solleva, inoltre, il problema della prevalenza tra l'esigenza di garantire la stabilità delle aziende contendibili, ovvero quella di assicurare la più alta contendibilità delle stesse aziende e, in ultima analisi, la prevalenza tra le valutazioni della Banca d'Italia e quelle della CONSOB. Naturalmente il potere di autorizzazione della Banca d'Italia per le OPA e per l'acquisizione delle partecipazioni rilevanti deve essere mantenuto, poiché finalizzato alla stabilità ed alla tutela dei depositanti ed ispirato ai principi della sana e prudente gestione. A suo giudizio, peraltro, il corretto funzionamento del mercato esige il rispetto di due requisiti fondamentali, e cioè la determinazione di regole chiare, trasparenti e condivise in virtù delle quali si esercita il potere autorizzatorio e la definizione di modalità e tempi per la comunicazione preventiva delle operazioni alla vigilanza bancaria ed al mercato e per il relativo raccordo tra autorità di vigilanza bancaria e di mercato.

Resta da risolvere, dunque, anche se per via regolamentare, il coordinamento dei due testi unici intervenendo, in particolare, a modificare ed integrare le istruzioni di vigilanza.

A tale proposito egli valuta positivamente l'impegno del Governatore della Banca d'Italia, di integrare le istruzioni di vigilanza in tema di procedure relative all'informazione preventiva alle partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, ma, osserva che non bisogna sottacere il problema di un intervento normativo chiarificatore su tale questione. Il relatore fa presente che tali questioni fanno da sfondo allo schema di decreto in titolo, la cui portata normativa è sicuramente più limitata e modesta, ma occorre tenerne conto in considerazione dell'opportunità offerta di ripensare, in parte, i contenuti dei due testi unici. Naturalmente sta al Governo e al Parlamento decidere se le modificazioni al testo unico bancario possano o meno essere proposte in un unico intervento di carattere strutturale, ovvero se sia sufficiente procedere ad interventi di «manutenzione» normativa.

Il relatore passa poi ad illustrare i punti di maggior rilievo del provvedimento facendo presente che gli articoli 3 e 31 includono le società cooperative tra i soggetti non bancari abilitati a raccogliere il risparmio tra il pubblico, con una modifica che discende da recenti inno-

vazioni normative relative alle società cooperative contenute nella legge collegata alla finanziaria 1999.

L'articolo 6 introduce norme per la trasparenza delle condizioni praticate dalle banche per l'estinzione anticipata dei mutui relativi ai crediti fondiari e rimette al CICR l'individuazione dei relativi criteri. L'articolo 11 estende ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e ad alcuni intermediari finanziari tra i destinatari di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco relativi a banche. L'articolo 13 equipara il regime delle banche di Stati extracomunitari a quello di paesi membri dell'Unione Europea relativamente all'esercizio delle vigilanze da parte della Banca d'Italia. Gli articoli 19 e 20 intervengono in ordine alle competenze dell'Ufficio Italiano Cambi, demandando allo stesso, tra l'altro, la definizione delle modalità per l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario. L'articolo 30 disciplina poi l'attività dei cambiavalute ed inoltre riconosce soggetti finanziari diversi dalle banche che, operando in un contesto marginale e locale possono continuare a svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi che verranno determinati dal CICR, (cosiddette «casse peota» operanti soprattutto in Veneto).

Nel formulare un giudizio sostanzialmente positivo dello schema di decreto, il relatore propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, con l'unica condizione relativa alla formale definizione del termine (che potrebbe essere di 120 giorni) per l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo.

Egli propone, inoltre, una serie di osservazioni al provvedimento in titolo.

Al fine di adottare un modello procedurale più snello, efficace e tempestivo, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla violazione delle disposizioni contenute nel testo unico, è necessario modificare l'articolo 145, nel senso di attribuire direttamente alla Banca d'Italia il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie, superando l'attuale competenza attribuita al Ministro del tesoro, qualificando quindi ulteriormente la vigilanza prudenziale.

Un'altra questione riguarda il recepimento delle modifiche intervenute in seguito all'approvazione della legge 30 aprile 1999 n. 130, relativa alla cartolarizzazione dei crediti.

Occorre pertanto inserire nell'elenco previsto all'articolo 11 del testo unico, che, come tale, ha anche un valore ricognitivo, le società che raccolgono risparmio attraverso l'emissione di obbligazioni ai sensi della citata legge n. 130.

Altre osservazioni riguardano poi l'articolo 6 (estinzione anticipata dei mutui relativi ai crediti fondiari), l'articolo 9, riferito alle banche che intraprendano l'attività di credito su pegno, e l'articolo 20, laddove non appare chiaro se il Ministro del tesoro, in assenza di specifica proposta da parte dell'U.I.C., possa procedere d'ufficio, alla cancellazione degli intermediari dall'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico. Da ultimo, relativamente all'articolo 32, si rileva che appare indeterminato il periodo transitorio durante il quale continueranno ad essere applicate

le disposizioni richiamate, la cui abrogazione è temporaneamente sospesa fino all'attuazione di norme contenute nell'articolo 30.

Il relatore rinuncia poi ad illustrare le specifiche proposte di modifica dello schema di decreto, che traducono le osservazioni precedentemente illustrate, facendo presente che esse già sono state distribuite a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, inizierà alle ore 8,30. Resta confermato per le ore 15 l'orario di inizio della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

296^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2970) CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna

(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna

(3821) CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna

– e petizione n. 317 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il senatore SARTO illustra il testo elaborato dal comitato ristretto, derivante dall'unificazione dei provvedimenti in esame soffermandosi in particolare sull'articolo 4 riguardante le attività autorizzate.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2970, 3175 E 3821 PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO**

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il volo a bassa quota e l'atterraggio di elicotteri, velivoli e apparecchi ultraleggeri a motore nelle montagne italiane, nonché nei territori inclusi nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali, al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico ed evitare i rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose o da frane causate da rumori e vibrazioni.

2. Restano salve le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea di linea nazionale e internazionale e quella di carattere militare.

3. Le norme relative alle avio-superfici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518, e le modalità di cui al D.M. 10 marzo 1988, «Modificazioni al D.M. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518», pubblicato sulla G.U. 1° settembre 1988, n. 205, sono soggette alle limitazioni della presente legge.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge riguarda il sorvolo e l'atterraggio su aviosuperfici segnalate o non, in zone di montagna situate a quote superiori ai 1500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine, e a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare nell'Appennino e nelle isole.

2. Sono vietati il decollo, l'atterraggio e il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo nelle zone di montagna di cui al comma 1.

3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nei casi di emergenza.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica:

a) alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato e delle regioni, al servizio della protezione civile, nell'esercizio dei rispettivi compiti di istituto;

- b) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso;
- c) agli aeromobili senza motore e agli apparecchi ultraleggeri senza motore.

2. L'eventuale sorvolo e atterraggio in parchi e riserve naturali nazionali e regionali per l'effettuazione di esercitazioni da parte di aeromobili adibiti ai servizi di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, debbono essere autorizzati di volta in volta dagli enti gestori del parco o della riserva.

Art. 4.

(Attività autorizzate)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2 i sorvoli e gli atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica possono essere autorizzati, di volta in volta, dai competenti organi delle regioni e delle province autonome.

2. Possono essere altresì rilasciate autorizzazioni dalle regioni e dalle province autonome per l'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, purché gli aeromobili impiegati non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo. È vietata la pubblicità direttamente effettuata con l'aeromobile quale quella attuata mediante fumi traccianti, traino di striscioni, lancio di materiali e messaggi sonori.

3. Le regioni e le province autonome possono rilasciare autorizzazioni alle scuole di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice della navigazione per effettuare voli di addestramento stabilendo preventivamente le aviosuperfici, le rotte e le zone di lavoro.

4. Le regioni e le province autonome rilasciano inoltre autorizzazioni su base annuale o stagionale, per un quantitativo predeterminato di ore di volo, allo svolgimento di sorvoli a bassa quota e atterraggi per l'approvvigionamento di rifugi e lo sgombero dei rifiuti, nonché per l'edilizia e impianti e lavori di montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici e di comunicazione, qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore, purché gli aeromobili impiegati non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere rilasciate solamente a soggetti muniti di regolare licenza per l'esercizio di servizi di lavoro aereo e scuola di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice di navigazione.

6. All'interno dei parchi e delle riserve naturali statali, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i permessi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere autorizzati di volta in volta dagli enti gestori, seguendo le medesime procedure.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono stabilire specifiche limitazioni per quanto riguarda le rotte, le quote e le frequenze dei voli giornalieri.

Art. 5.

(Sorveglianza)

1. Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

- a) il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato e delle regioni;
- b) il personale appartenente alle forze di polizia;
- c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
- d) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali;
- e) gli agenti giurati autorizzati dalle regioni.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'effettuazione di decolli, atterraggi e sorvoli a bassa quota in violazione ai divieti di cui all'articolo 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni nonché con la sospensione delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio per un periodo da uno a tre anni e della licenza di pilota o dell'attestato da quattro mesi ad un anno. Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio e della licenza di pilota o dell'attestato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni, nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio di servizi di lavoro aereo e scuola di pilotaggio per un periodo da un mese ad un anno e con la sospensione della licenza di pilota da due mesi a sei mesi. Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio di lavoro aereo e scuola di pilotaggio e la revoca della licenza di pilota o dell'attestato.

3. Le sospensioni e le revoche previste dai commi 1 e 2 si applicano in relazione all'attività svolta nel momento in cui è stata commessa la violazione.

4. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere irrogate, in quanto applicabili, tanto all'autore della violazione quanto all'esercente dell'aeromobile.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive a quelle della presente legge adottate dalle regioni e dalle province autonome.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana» (n. 464)

(Parere al Ministro per le politiche agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Esame e rinvio)
(R139 b00, C09ª, 0011ª)

Riferisce, in qualità di relatore, il presidente SCIVOLETTO, il quale preliminarmente ricorda che la proposta relativa alle linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 423 del 1998, precisando che il documento presentato dal Ministro per le politiche agricole si divide in una parte di analisi della situazione, nazionale e internazionale, del settore e nell'enunciazione delle misure programmatiche di intervento.

Ricordato che la produzione mondiale di agrumi ha segnato una forte crescita (raggiungendo la quantità di 84 milioni di tonnellate nella campagna 1996-97), il Presidente relatore precisa che un terzo del prodotto viene destinato alla trasformazione, mentre i grandi produttori quali il Brasile e gli Stati Uniti avviano alla trasformazione industriale circa l'80 per cento della produzione complessiva; ricordata altresì la forte crescita registratasi in alcuni paesi quali l'Egitto e il Marocco, il Presidente relatore si sofferma sulle caratteristiche produttive del mercato spagnolo, che ha ormai acquisito la *leadership* degli agrumi allo stato fresco. A fronte di tale situazione occorre registrare, per l'Italia, il declino dei flussi di esportazione, che recentemente, nella campagna 1996-97 ha interessato solo circa il 7 per cento del prodotto nazionale, a fronte di una scarsa competitività determinata anche dai divari nei costi medi di produzione rispetto ad altri Paesi in particolare dell'area del Mediterraneo, ove complessivamente la produzione riguarda molteplici varietà e appare più in sintonia con le scelte dei consumatori. A tale riguardo, nel fare osservare che in alcuni Paesi quali gli Stati Uniti, la Spagna e anche l'Italia si punta alla ricerca sui nuovi frutti, più resistenti e più gra-

devoli, anche al fine di ampliare l'arco temporale di offerta del prodotto (agrumi più precoci o più tardivi), il Presidente relatore si sofferma sulle ragioni della crisi strutturale che ha investito il settore agrumicolo in Italia, che ha perduto le posizioni di primo piano rivestite sia per le difficoltà di intercettare la domanda interna, sia anche perché si è «adagiato» sull'esistenza di barriere fitosanitarie, che presentavano inevitabili ricadute positive; ha inoltre giocato negativamente – prosegue il Relatore – la ridotta dimensione media aziendale e i più alti costi di produzione (quasi doppi rispetto a quelli per esempio della Spagna).

Ricordato che la superficie coltivata riguarda circa 180.000 ettari (di cui il 60 per cento in Sicilia, il 20 per cento in Calabria e il restante nelle altre aree produttive) sottolinea che le difficoltà dell'agrumicoltura italiana richiedono un'azione di riconversione produttiva, tenuto conto che la produzione si è diffusa anche in zone non vocate (probabilmente per i redditi più alti un tempo consentiti e poi per gli incentivi concessi da Regolamenti comunitari e dai progetti speciali della *ex* Cassa per il Mezzogiorno): il problema principale consiste quindi nell'incentivare le coltivazioni di qualità, in sintonia con le esigenze del consumatore, nel privilegiare la produzione delle zone vocate, nell'allargare il calendario dell'offerta (che si concentra prevalentemente nel primo trimestre dell'anno), tenendo altresì conto del patrimonio rappresentato dalle IGP per l'arancia rossa di Sicilia e per le clementine della Calabria.

Il Presidente relatore passa quindi ad esaminare le caratteristiche dell'industria di trasformazione in Italia, che – pur presentando alcune realtà industriali di maggiore consistenza – appare però polverizzata in una miriade di micro-aziende, che spesso si occupano del semilavorato, aziende la cui nascita è probabilmente da ricollegare alle forti agevolazioni concesse, a suo tempo, per la trasformazione.

Nel sottolineare che è mancato un adeguato raccordo fra produzione e trasformazione in una logica di programmazione, che punti alla qualità e alle nuove scelte dei consumatori verso prodotti dalle migliori capacità organolettiche, il Presidente relatore sottolinea altresì che anche la rete commerciale è polverizzata e priva di adeguati raccordi con la grande distribuzione organizzata.

Nel ricordare lo scenario in movimento, rappresentato dalle spinte alla liberalizzazione in sede GAT, e OMC, dallo sviluppo dei rapporti in ambito Euromediterraneo e dalla prossima eliminazione delle barriere fitosanitarie (a seguito di una direttiva comunitaria recentemente adottata e che è in corso di applicazione in Italia), il Presidente relatore segnala che la crisi strutturale del settore si inserisce in un contesto territoriale segnato da gravi difficoltà sul piano socio-economico ed occupazionale, tale da richiedere la massima attenzione (al pari di quanto si è potuto registrare, lo scorso anno, nel corso del sopralluogo di una delegazione della Commissione in Spagna, relativamente all'attenzione dedicata alla crisi dell'olivicoltura spagnola).

Passando quindi ad esaminare le scelte strategiche per il settore, il Presidente relatore sottolinea l'esigenza di puntare sul prodotto fresco di qualità, che ha le maggiori possibilità di sbocco sui mercati, non solo di nicchia, con un'inversione di tendenza rispetto alle politiche che favori-

vano maggiormente la trasformazione e gli ammassi. In un orizzonte temporale di medio periodo occorre, a suo avviso, intervenire per riqualificare l'agrumicoltura delle aree vocate, qualificare gli operatori in ambito commerciale, potenziare le produzioni tipiche e le strutture organizzative di gestione di tale produzione, sviluppare politiche di promozione e sostegno alle strategie di penetrazione commerciale, sostenere un'agrumicoltura rilevante anche per la tutela dell'ambiente. Sul piano delle organizzazioni della produzione vanno altresì potenziate tali strutture, valorizzandone il ruolo fondamentale nella programmazione produttiva, nella commercializzazione e nella costruzione della filiera.

Sul piano dei rapporti interistituzionali, occorre giungere ad una forte intesa istituzionale, fra Regioni, Stato e Unione europea, in modo che ognuno dei soggetti istituzionali assuma responsabilità e impegni, specifici e complementari: gli strumenti finanziari, necessari per rendere operative le scelte strategiche, fanno quindi riferimento alle risorse comunitarie e nazionali dei nuovi Fondi (2000-2006), alle risorse nazionali e regionali e a quelle della programmazione negoziata. A tale ultimo riguardo avanza l'ipotesi di prevedere un contratto di programma per convogliare adeguate risorse al settore, e l'opzione di rifinanziare anche la stessa legge n. 423 citata.

Sul piano delle proposte operative, il Presidente relatore conviene sulla scelta avanzata di realizzare il catasto agrumicolo (importante ai fini della programmazione degli interventi e della trasparenza), pur rilevando che le risorse programmate per il settore appaiono eccessive; va inoltre evitato di prevedere modalità eccessivamente coercitive che con lo strumento della zonizzazione introducano meccanismi di piano a nocimento della libertà imprenditoriale. Si tratta invece di prevedere e realizzare interventi concreti a favore delle imprese, che facciano leva su reimpianti e riconversioni varietali, sull'ammodernamento delle aziende nelle zone vocate e su piani di espanto e ristrutturazione delle aziende agrumicole nelle zone non vocate (utilizzando a tal fine le risorse messe a disposizione, per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, dal decreto legislativo n. 173 del 1998, oltre che ricorrendo al Fondo sociale europeo); altre risorse possono essere reperite in relazione alle misure agroambientali previste dal Regolamento Cee 2078/92.

Il Presidente passa poi ad esaminare le implicazioni dei Regolamenti Ce n. 2200/96 (sulle organizzazioni dei produttori) e n. 2202/96 (sul settore agrumicolo), precisando che occorre prevederne una riforma, tenendo conto anche dell'esistenza di un *memorandum* italo-franco-spagnolo, mentre altro punto meritevole di chiarimento riguarda le infrastrutture per il trasporto, al fine di utilizzare quanto previsto dal citato decreto n. 173 e intensificando le intese fra MIPA e Ministero dei trasporti per una vera politica delle tariffe. In particolare relativamente ai due Regolamenti dianzi citati, ribadisce l'esigenza di una modifica, anche al fine di definire delle soglie al livello nazionale per un periodo triennale, con possibilità di compensazioni tra un'annualità e l'altra ed estrapolando le quote di agrumi che hanno ottenuto la IGP.

Passando quindi ad esaminare gli obiettivi nazionali a favore del settore (esposti nella seconda parte del documento in esame), il Presi-

dente relatore ribadisce le considerazioni già svolte per lo schedario agrumicolo (evitando impostazioni eccessivamente rigide e riducendo le risorse ad esso destinate a favore di misure concrete di riconversione produttiva per le aziende in crisi); quanto all'obiettivo della ricerca e sviluppo per innovazioni di prodotto e di processo, conviene sulla rilevanza di tale misura, che chiama in causa anche il ruolo dell'attuale istituto sperimentale degli agrumi di Acireale (nel quadro della riforma in atto del settore della ricerca in agricoltura), ricordando in particolare le ricerche nel campo della trasformazione, dello stesso stoccaggio e nella produzione di prodotti trasformati in sintonia con le richieste nutrizionali dei consumatori; di altrettanto rilievo sono le azioni per lo sviluppo di una campagna di comunicazione e promozione (per una migliore e più coordinata informazione al consumatore), nonché gli incentivi agli associazioni di produttori di produzioni di qualità.

Fra le azioni di carattere più specifico, condivide l'esigenza di piani integrati di intervento per la valorizzazione commerciale ed il rafforzamento delle strutture organizzative dei produttori, in una logica di filiera, aumentando le capacità di concentrazione dell'offerta, nonché di programmazione, commercializzazione e valorizzazione della produzione, precisando le azioni finanziabili all'interno del piano integrato di intervento.

Il Presidente relatore dà quindi conto del piano finanziario che fa leva su un totale di 110 miliardi (70, 20 e 20 mld, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001) dando conto delle finalizzazioni proposte nel documento.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore sottolinea che la proposta del Governo costituisce una prima risposta positiva alla crisi strutturale e produttiva che attraversa il settore agrumicolo, che aveva sollevato forme anche eclatanti di protesta e che era stato oggetto di ampio dibattito in sede parlamentare, anche nel corso del dibattito, davanti all'Assemblea del Senato, sulla PAC e le politiche euromediterranee (svoltosi il 27 gennaio e il 4 febbraio 1999). Di altrettanto rilievo sono le misure approvate con il citato decreto legislativo n. 173 e l'articolo 16 della legge comunitaria 1998 (legge n. 25 del 1999).

Alla luce di tali considerazioni, il Presidente relatore preannuncia sin d'ora un parere favorevole, integrato dalle considerazioni svolte nella sua relazione in ordine in particolare: a una diversa finalizzazione delle risorse (più orientata a privilegiare misure concrete di riassetto produttivo e minori risorse al catasto agrumicolo); all'esigenza di modificare l'OCM agrumi e di garantire misure urgenti e concrete di aiuto ai produttori; in particolare il Presidente relatore chiede che, rispetto alle mozioni di maggioranza e di opposizione approvate al Senato nel corso del citato dibattito sulla PAC e le politiche euromediterranee, il Governo dia piena attuazione ai punti comuni (relativi al settore agrumicolo), degli strumenti di indirizzo citati, precisando le iniziative in corso rispetto agli impegni assunti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

245ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra dei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella sua seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. – *Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI comunica che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione odierna, ha stabilito che i disegni di legge in titolo siano calendarizzati in Assemblea per la seconda metà del mese di luglio e che conseguentemente la Commissione dovrebbe concludere il proprio esame in sede referente entro martedì 13 luglio.

Prende quindi la parola il sottosegretario MORGANDO per svolgere alcuni chiarimenti sulle questioni sollevate nel corso della precedente

seduta. Precisa che nello scorso mese di aprile è stato deliberato dal CIPE un finanziamento di 100 miliardi di lire a favore della regione Puglia per far fronte alle conseguenze derivanti dalle vicende belliche. È stato, altresì, istituito un tavolo tecnico con la partecipazione della regione Puglia, finalizzato ad individuare gli interventi da realizzare.

Premesso che la conclusione delle vicende belliche modifica la situazione che si era determinata e che, tuttavia, permane la necessità di assumere misure che tengano conto di quanto è avvenuto, il rappresentante del Governo precisa che l'asse principale delle azioni da intraprendere ruota attorno alla attuazione della citata delibera del CIPE. In particolare, è possibile, in via amministrativa, realizzare un piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica attraverso la concessione di un contributo all'ENIT ed è anche possibile prevedere provvidenze per la regione Puglia finalizzate all'offerta di pacchetti turistici agevolati. In questo modo, si recepirebbe il contenuto degli articoli 1 e 2 del testo unificato illustrato dal Presidente senza necessità di norme legislative. A tal fine, potrebbe essere opportuna l'adozione da parte della Commissione di un atto di indirizzo volto ad attuare la delibera CIPE nel senso indicato, eventualmente prevedendo ulteriori forme di utilizzazione degli stanziamenti a favore delle attività produttive, ad esempio mediante l'estensione dei benefici della legge n. 488 del 1992. Quanto all'articolo 3, su cui non vi è contrarietà del Governo, è ipotizzabile che esso sia trasformato in un emendamento da riferire ad un provvedimento d'urgenza già in fase di conversione. Esprime, invece, contrarietà sull'articolo 4 del medesimo testo unificato per ragioni legate alla copertura finanziaria.

Il senatore PAPPALARDO chiede se le previsioni contenute all'articolo 2 siano già inserite nelle proposte formulate dal tavolo tecnico cui si è riferito il rappresentante del Governo e se i fondi stanziati siano stati reperiti attraverso la riduzione di finanziamenti già previsti per la rete ferroviaria della Puglia o se invece abbiano carattere aggiuntivo. Ritiene opportuno, infine, che il Governo chiarisca le ragioni della mancata pubblicazione della delibera CIPE a due mesi dalla sua approvazione.

Il senatore SPECCHIA esprime perplessità sulla decisione della Conferenza dei Capigruppo di fissare l'esame in Assemblea dei disegni di legge in titolo nella seconda metà del mese di luglio, dato che in tal modo si rischia di giungere in modo del tutto tardivo all'approvazione definitiva degli stessi. Chiederà, quindi, un riesame di tale orientamento; in alternativa, potrebbe essere chiesto il trasferimento dell'esame dei disegni di legge in sede deliberante, su cui preannuncia l'avviso favorevole della sua parte politica.

Con riferimento alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, osserva che la parziale coincidenza tra la delibera del CIPE e i disegni di legge in titolo non elimina la necessità di procedere comunque anche attraverso la via legislativa, al fine di realizzare un arco di interventi più completo ed organico.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che le proposte del tavolo tecnico dovranno essere successivamente vagliate dal CIPE, cui spetta la decisione definitiva. Per tale ragione ha suggerito l'adozione di un atto di indirizzo al Governo nel quale potrebbe essere anche indicata l'esigenza di recepire il contenuto dell'articolo 2 del testo unificato, che attualmente non fa parte delle proposte avanzate dal medesimo tavolo tecnico. Fa presente, altresì, che la delibera CIPE dello scorso aprile è tuttora in fase di registrazione e che gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli per il settore dei trasporti cui si è riferito il senatore Pappalardo.

Il senatore PAPPALARDO ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti e propone di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta di domani al fine di compiere una riflessione sugli elementi di informazione acquisiti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 106)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
(L014 078, C10ª, 0021º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente CAPONI ricorda che nella precedente seduta era stato già concluso il dibattito sulla relazione del senatore Maconi.

Pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole sulla nomina in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, si procede alla votazione, cui partecipano i senatori CAPONI, CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, MUNGARI, PALUMBO, PAPPALARDO, SPECCHIA (in sostituzione del senatore PONTONE), TRAVAGLIA, WILDE e ZILIO.

La Commissione approva infine la proposta di parere con 13 voti favorevoli.

Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)
(R144 003, C10ª, 0006º)

Il relatore GAMBINI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, osservando che esso è finalizzato all'attuazione della direttiva

95/26 CEE che, con riferimento al settore assicurativo, non era stata ancora recepita nell'ordinamento interno.

Dopo aver ricordato che la direttiva era scaturita dalle indagini condotte sulle cause del fallimento della Bank of credit and commerce international che avevano evidenziato l'esigenza di realizzare una vigilanza efficace da parte degli Stati membri sull'intero settore finanziario, il relatore si sofferma sul contenuto della direttiva che, per ciò che concerne il comparto assicurativo, disciplina la fattispecie dei cosiddetti «stretti legami» e il rafforzamento della collaborazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri, nonché la disciplina del segreto d'ufficio. Per quanto concerne il primo aspetto la direttiva definisce i limiti di partecipazione che danno luogo alla fattispecie dello «stretto legame» e precisa che gli Stati membri possono derogare alle relative disposizioni solo prevedendo norme maggiormente restrittive. Con riferimento alla effettività della funzione di vigilanza si stabilisce che la fattispecie di «stretti legami» è rilevante in ragione del possibile effetto che è in grado di produrre sull'esercizio della vigilanza da parte delle autorità competenti. La collaborazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri è assicurata mediante precise regole concernenti lo scambio di reciproche informazioni e dalla disciplina del segreto di ufficio.

Ricorda inoltre che la delega per l'attuazione della suddetta direttiva è contenuta all'articolo 33 della legge n. 128 del 1998 e che, coerentemente con i principi e i criteri direttivi fissati in tale disposizione, il decreto legislativo stabilisce che, in presenza di «stretti legami» con altri soggetti, l'ISVAP può concedere l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore soltanto se essi non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, nonché che la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente l'autorizzazione sia situata nel territorio nazionale. Tali disposizioni e le altre contenute all'articolo 1 appaiono più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttiva, ma ciò, come già sottolineato, appare coerente con le indicazioni della medesima normativa europea. Fa presente che, al comma 2 dell'articolo 1, viene riconosciuto all'ISVAP un margine di discrezionalità consistente nella facoltà di adottare un provvedimento che definisca le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie che danno luogo agli «stretti legami». A suo avviso sarebbe opportuno stabilire la obbligatorietà di tale provvedimento su cui dovrebbe anche essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il relatore si sofferma quindi sulle previsioni dell'articolo 2, concernenti la collaborazione tra le autorità competenti e dell'articolo 3, che riguarda le misure che impongono l'obbligo di fornire informazioni all'ISVAP per l'esercizio dei poteri di vigilanza. Dopo aver illustrato l'articolo 4, che contiene modifiche di notevole portata innovativa sul funzionamento dei collegi sindacali, si riserva di presentare una proposta di parere che terrà conto anche degli interventi che saranno svolti in sede di dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

353^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron e Viviani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SULLA AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO IN RELAZIONE ALLE
PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIO-
NE ECONOMICO-FINANZIARIA
(A007 000, C11^a, 0121^o)*

In apertura di seduta il senatore PELELLA rileva che recentemente sugli organi di stampa, ed in particolare su un importante quotidiano nazionale, sono apparse indiscrezioni circa il contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria per il prossimo triennio, per la parte relativa ai profili di competenza della Commissione. In particolare, per quel che riguarda il relevantissimo problema della flessibilità, suscitano numerosi interrogativi non tanto le misure rivolte ad incentivare il lavoro a tempo parziale e a finanziare il ricambio generazionale sul mercato del lavoro – la cosiddetta «staffetta» –, quanto il profilarsi di alcuni interventi tra i quali, sotto la voce relativa all'organizzazione concorrenziale del mercato del lavoro, potrebbe figurare anche una temporanea sospensione dell'applicazione delle norme dello Statuto dei lavoratori per le piccole imprese, ove da parte di queste ultime si dovesse dare luogo ad occupazione aggiuntiva. A ciò si aggiungono anche voci di prossimi interventi sulla normativa riguardante la sicurezza del lavoro. Si tratta di questioni che meritano un approfondimento ed un'ampia riflessione e sarebbe pertanto utile, a suo avviso, che su di esse, prima dell'emanazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, venisse a riferire in Commissione il Ministro del lavoro, per affrontare, in un confronto aperto e privo di pregiudiziali, il tema assai spinoso della flessibilità del lavoro e degli indirizzi dell'Esecutivo su ta-

le materia in relazione alla manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio.

Il senatore DUVA, nell'associarsi alle considerazioni ed alla proposta testé avanzata dal senatore Pelella, osserva che l'esigenza di acquisire direttamente dal Governo informazioni sull'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria prescinde da occasionali – e prevedibili nell'approssimarsi di una scadenza tanto rilevante quale l'adozione del Documento di programmazione economico-finanziaria – indiscrezioni giornalistiche e si inquadra invece nella logica stessa del rapporto tra Governo e Parlamento; in quanto tale, il confronto dovrebbe investire un ambito anche più ampio di quello relativo alla competenza della Commissione, considerato che tutte le misure di finanza pubblica hanno poi un notevole impatto, ancorché indiretto, sui profili occupazionali.

Anche il senatore TAPPARO condivide la proposta del senatore Pelella di ascoltare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'impostazione generale della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio e sulle sue ricadute in materia di occupazione e previdenza: in proposito, auspica che il ruolo assunto negli ultimi anni dai provvedimenti collegati alla legge finanziaria, di strumenti privilegiati per la definizione di interventi riformatori di ampio respiro, venga a ridimensionarsi, restituendo contestualmente spazio alle iniziative volte a dare attuazione, al di fuori della manovra di finanza pubblica, ad interventi di riforma le cui linee, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, sono tracciate nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e nel Piano nazionale di azione per l'occupazione recentemente presentato nelle competenti sedi dell'Unione europea.

Il senatore NOVI osserva che l'uso improprio dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria, al quale ha fatto riferimento il senatore Tapparo, risale ormai all'inizio della corrente legislatura e che tale anomalia è stata denunciata con forza, anche attraverso iniziative clamorose, da parte delle forze politiche di opposizione. È evidente che i partiti di sinistra si trovano in difficoltà nel momento in cui il Governo da loro sostenuto annuncia interventi in materia di flessibilità del lavoro e di previdenza, ma proprio per questo è utile un confronto in sede parlamentare con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; occorre infatti valutare in quale misura si è data attuazione alle misure surrettiziamente introdotte nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio e chiedere conto al Governo delle numerose inadempienze rispetto agli impegni assunti con gli elettori.

Il senatore MANZI osserva che la richiesta di un'audizione sugli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria, da lui condivisa, offrirà al Ministro l'occasione di dare prova della disponibilità, più volte manifestata, anche in occasione di recenti incontri con le Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato, al con-

fronto con il Parlamento sui temi portanti delle politiche del lavoro e della previdenza.

Il sottosegretario VIVIANI assicura agli intervenuti di condividere l'esigenza da loro espressa di disporre di elementi certi di informazione sull'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria: pertanto riferirà puntualmente al Ministro i contenuti della discussione odierna, rispetto alla quale intende precisare che le indiscrezioni giornalistiche, inevitabili quando si discute di atti come il Documento di programmazione economico-finanziaria, non trovano, per quanto gli risulta, alcuna conferma, poiché da parte del Ministro non vi è stata alcuna elaborazione nel senso indicato da alcuni quotidiani. Il Governo, peraltro, non ha mai ritenuto credibile l'ipotesi di conseguire dei risultati in tema di occupazione attraverso una regressione sul terreno dei diritti dei lavoratori e sul piano delle tutele.

Il PRESIDENTE constata il consenso di tutti gli intervenuti sulla richiesta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intervenire in Commissione per riferire sugli orientamenti del Governo circa l'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il prossimo triennio, limitatamente alle parti di competenza della Commissione. Si impegna pertanto ad interpellare immediatamente il ministro Bassolino, per concordare una data, il più possibile ravvicinata, per lo svolgimento dell'audizione.

Egli ritiene peraltro fondata l'esigenza manifestata dal senatore Duva, di un confronto a più ampio raggio con il Governo sui contenuti del Documento medesimo, ma osserva che occorre tenere conto dei vincoli di natura regolamentare che circoscrivono i rapporti tra i ministri e le Commissioni negli ambiti di reciproca competenza. Entro tali vincoli, occorre comunque valutare in quale modo sia possibile assicurare una partecipazione più attiva della Commissione alla riflessione ed al dibattito sulla predisposizione dei documenti di finanza pubblica.

IN SEDE REFERENTE

(2305) CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(3123) MANZI ed altri. – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri. – Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(3489) MELE ed altri. – Norme per lo sviluppo del telelavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, nel testo unificato del relatore, sospeso nella seduta del 24 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 febbraio è stato espresso da parte del relatore il parere sugli emendamenti.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha riformulato l'emendamento 9.4, il sottosegretario VIVIANI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 2.15, 3.11, 3.12, 4.10, 5.1, 5.10, 5.8, 7.7, 7.8, 9.2, 9.4, nel nuovo testo, e 10.1, come pure sugli emendamenti 11.10, 11.3, 11.4 e 11.7, identici, e sugli emendamenti 11.11, 11.12 e 12.2.

Invita invece i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6, rilevando come essi potrebbero risultare preclusi o assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 1.7. Invita inoltre i rispettivi proponenti a ritirare l'emendamento 1.2 e 1.5, come pure gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.9 e 3.15, identici. Invita altresì i presentatori degli emendamenti 3.13 e 3.6 a ritirarli.

Invita inoltre i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.11, 5.7 e 5.9, come pure gli emendamenti 6.1 e 6.6, identici, 6.9 e 11.13, ritenendo preferibile, con riguardo a quest'ultimo, la formulazione dell'emendamento 11.12.

Suggerisce poi ai presentatori degli emendamenti 3.4, 3.1 e 14.4, di contenuto analogo, e dell'emendamento 3.0.1 di ritirarli per trasformarli in ordini del giorno di corrispondente contenuto, mentre si dichiara contrario a tutte le rimanenti proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (n. 458)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998 n. 128. Esame e rinvio)

(R144 003, C11ª, 0007º)

Introduce l'esame il senatore DUVA, rilevando che lo schema di decreto legislativo, che affronta un tema di grande valore sociale, come la tutela del lavoro dei minori, sia diretto ad aggiornare le previsioni dettate al riguardo dalla legge n. 977 del 1967, anche in attuazione della direttiva 94/33/CE.

Sebbene l'impianto della legge del 1967 risulti, secondo le stesse indicazioni della relazione governativa, in linea con gli *standard* di tutela definiti in sede comunitaria, è emersa la necessità di alcune modifiche. Si tratta in primo luogo, di ripartire i minori, ai fini dell'applicazione della normativa che ne disciplina gli impieghi lavorativi, nelle due figure del bambino – individuato dall'età inferiore ai 15 anni o comunque dall'assoggettamento all'obbligo scolastico e dell'adolescente, dovendosi intendere per tale il minore di età compresa fra i 15 e i 18 anni. In tale contesto, va ricordata la previsione per la quale, nell'ambito della legge n. 977 del 1967, il termine «fanciullo» dovrà essere sostituito da «bambino».

Anche alla stregua delle definizioni in precedenza richiamate, emerge come dato caratteristico del provvedimento la scelta nel senso dello stretto raccordo fra la normativa di tutela del lavoro minorile e quella relativa all'obbligo scolastico, scelta che comporta il divieto assoluto dell'utilizzo del minore in attività lavorative che siano preclusive dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Passa quindi ad illustrare l'articolato, soffermandosi in particolare sull'articolo 4, che esclude dall'applicazione della normativa gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata inerenti a servizi domestici o prestazioni di lavoro nelle imprese a conduzione familiare.

Gli articoli 5 e 6 contemplano poi un divieto generale di impiego dei bambini in attività lavorative, fatta salva la possibilità di adibirli, su autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, previo assenso scritto dei genitori, ad attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. Tale autorizzazione è comunque subordinata alla mancanza di profili suscettibili di pregiudicare la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

L'articolo 7 prevede il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I, consentendo tuttavia la possibilità di alcune deroghe per motivi didattici o di formazione professionale.

L'articolo 8 pone a carico del datore di lavoro l'onere di effettuare una specifica valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con riferimento alla peculiarità della condizione del minore, mentre l'articolo 9 definisce speciali modalità per l'effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche sui minori.

Dopo aver richiamato brevemente il contenuto dell'articolo 10, che ribadisce il divieto del lavoro notturno per i minori, specificando la definizione di tale ambito temporale, sia pure con limitate eccezioni, si sofferma sulla previsione di cui all'articolo 11, alla stregua della quale, in deroga al divieto generale, il minore impiegato in attività sportive o di spettacolo potrà essere adibito a prestazione lavorativa fino alle ore 24. Ricorrendo tali condizioni, tuttavia, il minore dovrebbe godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

Al riguardo, appare opportuna una migliore definizione delle modalità di fruizione di tale riposo compensativo, specialmente al fine di evidenziare che esso dovrà essere riconosciuto anche nel caso in cui l'attività lavorativa notturna sia cessata prima delle ore 24.

Dopo aver richiamato brevemente le previsioni dell'articolo 13 in tema di riposo settimanale, si sofferma sull'articolo 14, il quale ridefinisce la disciplina sanzionatoria già prevista dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967. Al riguardo, sottolinea l'opportunità di introdurre nel testo una norma di coordinamento con le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994 in materia di prescrizione dell'organo di vigilanza ai fini dell'eliminazione della contravvenzione accertata.

Con riferimento, infine all'allegato I che l'articolo 15 del provvedimento è diretto ad aggiungere alla legge n. 977 del 1967, contenente l'indicazione delle lavorazioni dalle quali sono comunque esclusi i minori, segnala l'opportunità di alcune precisazioni. In particolare, appare improprio il richiamo, per quanto riguarda i limiti di rumorosità, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, trattandosi di limiti in relazione ai quali sono attualmente previsti soltanto obblighi di informazione e formazione a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda la sezione II («Processi e lavori»), occorrerebbe del pari introdurre alcune precisazioni, con riferimento, in particolare, alla attività contemplate ai nn. 7, 13 e 20. In merito alle prime, occorre infatti considerare come la formula utilizzata, che fa riferimento alla possibilità di «crolli compresi i lavori edili di demolizione», appare eccessivamente ampia, e tale da precludere qualunque possibilità di utilizzo dei minori nell'ambito di cantieri edili, mentre il divieto di cui al n. 13, appare eccessivamente ampio, ben potendosi ipotizzare l'esistenza di mansioni non comportanti esposizioni a particolari rischi, ad esempio di tipo impiegatizio, nell'ambito della produzione di gomma sintetica. Quanto al n. 20, appare necessario un migliore raccordo con la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 432 del 1976.

Al n. 34, infine, mentre appare certamente condivisibile il divieto di impiego dei minori nell'ambito dei lavori comportanti l'impiego di martelli pneumatici e mole ad albero flessibile, sembra eccessivamente restrittivo inserire nel divieto anche le attività svolte con l'utilizzo di strumenti vibranti. Al riguardo, appare opportuno circoscrivere tale divieto alle lavorazioni nelle quali le vibrazioni superino determinati parametri, peraltro già contemplati da normative di fonte comunitaria.

In conclusione, esprime apprezzamento per l'impianto del provvedimento, che appare idoneo a garantire una più efficace tutela del lavoro minorile, in ottemperanza alle direttive comunitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)
(R144 003, C11ª, 0008ª)

Introduce l'esame il presidente SMURAGLIA, relatore, il quale fa presente in primo luogo come la direttiva alla quale occorre dare attuazione, la 95/63/CE, comporti una serie di modifiche alla precedente direttiva 89/655/CEE, a suo tempo recepita dalle disposizioni ricomprese nel titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro.

La nuova direttiva da recepire individua i requisiti di sicurezza che, per costruzione, debbono possedere talune attrezzature di lavoro – quelle dotate di mobilità e quelle per il sollevamento di carichi – per le quali al momento dell'adozione della precedente direttiva tali requisiti non erano disponibili. Essa inoltre stabilisce regole per l'effettuazione di verifiche di primo impianto, periodiche e straordinarie, per le attrezzature le cui condizioni di sicurezza dipendono dal montaggio o possono essere influenzate negativamente dalle condizioni in cui sono usate, come ad esempio le attrezzature di cantiere. Infine, la direttiva detta disposizioni per l'esecuzione in sicurezza dei lavori che comportano l'uso delle attrezzature di lavoro semoventi e di quelle per il sollevamento.

In tale contesto, lo schema di decreto legislativo in esame fornisce ulteriori disposizioni di sicurezza di carattere costruttivo per le attrezzature e introduce disposizioni di carattere organizzativo volte a migliorare la sicurezza dell'uso delle attrezzature di lavoro. Essa inoltre introduce l'obbligo di effettuare azioni di controllo – collaudi, verifiche di primo impianto o periodiche, verifiche eccezionali – su talune categorie o famiglie di attrezzature di lavoro e completa le prescrizioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori anche per gli aspetti di sicurezza connessi con l'uso delle attrezzature mobili e per il sollevamento.

Nel complesso si tratta di un intervento normativo condivisibile negli obiettivi e nell'impianto; su taluni specifici aspetti, appare però necessario un approfondimento.

In primo luogo, va rilevata la notevole ampiezza del termine previsto, alla stregua del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, per l'inizio dell'applicazione dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato XV della direttiva per le attrezzature di lavoro indicate nello stesso allegato. Tale adeguamento sarebbe infatti differito al 5 dicembre 2002, scelta questa che nella relazione che accompagna il provvedimento è argomentata con riferimento alla natura imperativa del termine individuato nella direttiva. Al riguardo, può tuttavia osservarsi che, dall'esame della stessa direttiva, risulta che la predetta data costituisce per gli Stati membri dell'Unione europea il termine massimo per il recepimento, potendosi quindi ipotizzare la previsione da parte dei legislatori nazionali di limiti temporali più ravvicinati.

Vi è poi da considerare che alcune disposizioni dello schema di decreto tendono ad introdurre normative che esulano dall'ambito di intervento definito dalla direttiva, ciò che può suscitare qualche interrogativo sotto il profilo della legittimità, in considerazione di quanto previsto dalla legge comunitaria circa i presupposti per il recepimento delle direttive mediante lo strumento della delega legislativa. Ciò vale, in particolare, per la previsione, di cui all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo, nella parte diretta a novellare l'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994 con l'aggiunta, dopo il comma 4, tra gli altri, di un comma 4-sexies diretto ad attribuire al datore di lavoro la facoltà di incaricare delle verifiche sulle attrezzature di lavoro soggetti privati in possesso di determinati requisiti. Si tratta in effetti di un modello operativo oggetto di discussione, che contempla la possibilità di affian-

care strutture private a quelle pubbliche nell'effettuazione dei controlli, per la cui eventuale adozione potrebbe risultare più appropriata, per i motivi di legittimità in precedenza richiamati, la scelta di intervenire nell'ambito di un altro provvedimento.

Analoghi rilievi possono essere prospettati relativamente alla previsione, di cui all'articolo 3, comma 3 dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui è diretto a novellare l'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 con l'aggiunta, fra gli altri, di un comma 8-*quater* alla stregua del quale talune modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 non dovrebbero configurare immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto n. 459. Anche in tale caso, conclude il PRESIDENTE, trattandosi di una disposizione diretta a configurare una deroga rispetto al regime definito dalla direttiva, andrebbe considerata la possibilità di intervenire mediante un distinto provvedimento. In conclusione, ribadisce il suo apprezzamento per l'impianto dello schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0120^o)

Il PRESIDENTE avverte che da parte della 5^a Commissione permanente è stata chiesta la relazione tecnica sui profili attinenti alla copertura finanziaria in relazione ai disegni di legge nn. 1137 e 3950, riguardanti le persone licenziate per motivi politici nel settore pubblico, e all'emendamento 2.4 presentato dal relatore relativamente al disegno di legge n. 2966, in materia di addetti ai servizi domestici e familiari.

Il senatore BATTAFARANO auspica che la relazione tecnica per i disegni di legge nn. 1137 e 3950 sia predisposta sollecitamente dal Governo.

Il PRESIDENTE, con riferimento allo schema di decreto legislativo n. 451 sulla sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca, all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana, prospetta l'opportunità di affrontarne l'esame nello stesso contesto temporale in cui saranno discussi dalla Commissione altri due schemi di decreto legislativo concernenti materie affini, e cioè il n. 474, riguardante la sicurezza a bordo delle navi mercantili e da pesca, e il n. 475, concernente le operazioni e i servizi portuali.

Il senatore LAURO fa presente che non sembrano ricorrere le condizioni per un esame congiunto dei provvedimenti da lui testé richiamati, i quali presentano in effetti contenuti soltanto in parte omogenei.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che non è stato da lui proposto di procedere congiuntamente nell'esame dei tre schemi di de-

creto legislativo, il senatore LAURO, preso atto di tale precisazione, ricorda di aver chiesto che il Governo fosse chiamato a riferire alla Commissione sulla mancata attuazione dell'ordine del giorno 9/3593/400, da lui presentato, ed accolto dal Governo in data 10 marzo 1999, in sede di discussione del disegno di legge n. 3593, recante norme in materia di investimenti e incentivi all'occupazione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che il Ministro per i rapporti con il Parlamento gli ha comunicato, con lettera dello scorso 3 giugno, di aver già portato a conoscenza dei Ministri competenti la richiesta da lui avanzata, affinché riferiscano sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno n. 400.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2305, 3123, 3189 E 3489
PROPOSTO DAL RELATORE**

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall'altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro».

1.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa da un lavoratore attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione oppure presso altra sede, definita d'intesa con il datore di lavoro, sempre che tale sede, ove non sia nella disponibilità del datore di lavoro, consenta comunque a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.4

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.6

NOVI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il telelavoro è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi concernenti, rispettivamente, il lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.

2-bis. Il telelavoro subordinato e parasubordinato è regolato dalle disposizioni del codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi in materia di lavoro, dai contratti nazionali, aziendali e territoriali.

2-ter. Il telelavoro di collaborazione coordinata è regolato dalle disposizioni del codice civile nonché degli accordi e dalla contrattazione tra le parti.

2-quater. I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano i minimi relativi alla retribuzione e ai compensi, le norme relative alla durata ed agli orari di lavoro, ai diritti sindacali, alla previdenza, all'assistenza per malattie, infortuni e maternità».

1.2

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, sostituire le parole: «per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza.» con le seguenti: «dai contratti collettivi e dagli accordi stipulati dalle associazioni sindacali e professionali».

1.5

RIPAMONTI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «I telelavoratori» sopprimere la parola: «subordinati».

2.7

RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.5

DUVA

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le altre: «relative alle».

2.11

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché informazioni sul rapporto di telelavoro contenute nei contratti collettivi nazionali e aziendali ed eventuali accordi con associazioni professionali».

2.8

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

2.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 2.

2.12

NOVI

Al comma 2, sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

2.9

FILOGRANA

Sopprimere il comma 3.

2.3

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 3.

2.6

DUVA

Sopprimere il comma 3.

2.13

MULAS, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 4.

2.4

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

2.14

NOVI

Al comma 4, dopo le parole: «non in via esclusiva» aggiungere le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

2.15

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «da successivi accordi collettivi aziendali o anche individuali».

2.10

FILOGRANA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.2

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.5

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.9

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.15

MONTAGNINO

Al comma 1, tra le parole: «interattivo» e: «, nell'ambito», inserire le seguenti: «o ad altre modalità di collegamento.».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «telematico interattivo».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche non inerenti alla prestazione lavorativa» e dopo le parole: «il proprio isolamento» aggiungere le seguenti: «, di consolidare le relazioni sociali che si creano all'interno dell'azienda e di facilitare un'utile collaborazione fra i lavoratori, con il risultato di un incremento della produttività aziendale».

3.7

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori in azienda» inserire le seguenti: «o colleghi telelavoratori nelle stesse condizioni di lavoro».

3.13

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «allo scopo di ridurre il proprio isolamento».

3.6

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento ed interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un «servizio universale» al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.10

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi e durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

3.12

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2» con le seguenti: «da accordi collettivi stipulati in sede aziendale tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

3.8

FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento e di interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un «servizio universale» al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.4

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.2

MULAS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

(Risocializzazione)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri periodici nell'azienda, in riferimento a riunioni o attività di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno del lavoratore sono a carico dell'impresa».

3.0.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

4.4

MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.3

DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.9

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.12

MONTAGNINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere esercitati anche dai telelavoratori che prestano la propria attività nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti del committente, alle medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati dalle norme di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 2. A tali telelavoratori si applica altresì, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 5, comma 2.».

4.11

PIZZINATO, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2», con le seguenti: «da contratti individuali stipulati fra committente e lavoratore».

4.5

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole da: «collettivi» a: «dell'articolo 2» con le seguenti: «e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

4.10

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «comunque», con le seguenti: «con successivi accordi individuali».

4.6

FILOGRANA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.3

NOVI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.1

NAPOLI Roberto

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati», con la seguente: «autonomi».

Rub.4.2

FILOGRANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.2

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.5

NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.3

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il controllo da parte» con le seguenti: «per l'esercizio del potere di controllo».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «oppure indispensabile», inserire le seguenti: «per la sicurezza del lavoro o».

5.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «per effettuare il controllo a distanza» aggiungere le seguenti: «, finalità del medesimo, eventuali statistiche effettuate, risultanze delle medesime e loro registrazione. I dati comunque raccolti sono sottoposti alla tutele previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

5.7

MACONI, PIZZINATO, CORTIANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio del controllo a distanza, ai sensi del presente comma, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

5.8

PIZZINATO, MACONI

Al comma 2, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.4

FILOGRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2... L'esercizio del controllo a distanza e comunque l'utilizzo delle apparecchiature telematiche da parte del datore di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, applicando tutti gli accorgimenti che l'esperienza e la tecnica rendono possibili al fine di garantire al telelavoratore la riservatezza, con particolare riferimento all'esercizio dei propri diritti sindacali e alla socialità».

5.9

PIZZINATO, MACONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.6

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore ha diritto a che, dal datore di lavoro siano posti in essere misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure che il medesimo predisponga strumenti idonei per la partecipazione in via telematica all'assemblea».

6.9

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.3

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» con le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto».

6.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva» inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro,».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

6.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.2

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.5

FILOGRANA

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in un bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine le organizzazioni sindacali competenti possono chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito del sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate da quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure specifiche o alternative idonee, comunque, a garantire l'esercizio del diritto d'affissione».

7.2

DUVA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» inserire le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto».

7.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro,».

7.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

7.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.3

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratori» aggiungere la seguente: «subordinati».

7.5

FILOGRANA

Art. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1 sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.4

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» con le seguenti: «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.2

DUVA

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in ragione del tipo di rapporto intercorrente tra le parti, in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro è tenuto ai relativi obblighi di natura legale o contrattuale nella misura in cui abbia accesso al luogo di lavoro e la disponibilità ad intervenire».

9.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in ragione del tipo di rapporto intercorrente tra le parti, in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro è tenuto ai relativi obblighi di natura legale o contrattuale nella misura in cui abbia accesso al luogo di lavoro e la disponibilità ad intervenire».

9.3

NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «medesima forma» aggiungere le seguenti: «tenuto conto delle specifiche modalità con le quali si svolge la prestazione di telelavoro».

9.2

DUVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1... Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, adotta con proprio decreto un regolamento per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente, nel caso di telelavoro prestato dall'abitazione o da altro luogo nella disponibilità del telelavoratore. Con tale regolamento sono precisati, tra l'altro, gli obblighi dei diversi soggetti e, in particolare, quello del datore di lavoro a garantire a proprie spese l'idoneità dell'ambiente di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo dello stesso datore di lavoro, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.».

9.4 (nuovo testo)

MACONI, PIZZINATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

10.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad emanare» a: «attenendosi», con le seguenti: «il Governo, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne risulti l'opportunità, è delegato ad emanare, entro l'anno successivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi agli indirizzi dell'Unione europea nonchè».

10.1

IL RELATORE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.6

FILOGRANA

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.4

DUVA

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» inserire la seguente: «subordinati».

11.7

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.5

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.8

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.14

MONTAGNINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ad ogni altro fine».

11.11

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il datore di lavoro deve dichiarare a quale sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo è in carico il telelavoratore».

11.13

CORTIANA, PIZZINATO, MACONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Ai fini di cui al comma 1, il telelavoratore si considera addetto all'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione. Il datore di lavoro è comunque tenuto a darne comunicazione all'interessato».

11.12

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro sono computabili ai fini della copertura delle quote di riserva previste dalla legge».

11.2

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro sono computabili ai fini della copertura delle quote di riserva previste dalla legge».

11.9

NOVI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono applicabili» con le seguenti: «si applicano»; dopo le parole: «contratti collettivi», sostituire la parola: «applicabili» con la seguente: «applicati».

12.4

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria» con le seguenti: «applicare agli altri lavoratori subordinati della medesima impresa».

12.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria» con le seguenti: «applicare agli altri lavoratori subordinati della medesima impresa».

12.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «comparativamente più rappresentative,» aggiungere le seguenti: «nonchè il rispetto dei diritti previsti agli articoli 2, 3, 6 e 7,».

12.2

RIPAMONTI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

13.2

DUVA

Sopprimere l'articolo.

13.3

MUNDI

Sopprimere l'articolo.

13.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori autonomi si applicano le norme dei contratti e degli accordi individuali stipulati tra committente e lavoratore.

2. I contratti e gli accordi, di cui al comma precedente, possono estendere ai lavoratori autonomi, ad istanza degli stessi, diritti e garanzie previsti in favore dei telelavoratori subordinati».

13.5

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «non subordinati» sostituire le altre: «sono applicabili» con le seguenti: «si applicano»; dopo le parole: «accordi collettivi» sostituire le altre: «che sono applicabili» con la seguente: «applicati».

13.7

CORTIANA, PIZZINATO, MACONI

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati» con la seguente: «autonomi».

Rub.13.1

FILOGRANA

Art. 14.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sostegno alle imprese» aggiungere le seguenti: «ed enti pubblici territoriali».

14.3

DUVA

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «lettera a)» inserire le seguenti: «nonchè favorire la realizzazione di «piazze telematiche» nelle quali, oltre che le imprese, anche singoli cittadini possano fruire di servizi tecnologicamente avanzati sia per la propria attività professionale sia con finalità di socializzazione».

14.4

DUVA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14.5

MULAS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure di incentivazione all'alfabetizzazione informatica)

1. Previo accordo tra le parti sociali, possono essere istituiti corsi di alfabetizzazione informatica mediante la finalizzazione di quote di riduzione dell'orario di lavoro alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai contratti collettivi nazionali, nonché mediante ulteriori strumenti atti a consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua.

2. Le misure previste dal presente articolo vengono attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

14.0.1

RIPAMONTI

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Estensione delle norme alle Isole italiane)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicate con priorità a tutte le Isole italiane maggiori e minori».

17.0.1

LAURO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

255^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni, nonché il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3443) CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che la discussione generale è stata conclusa e il relatore Monteleone ha già svolto la sua replica.

Interviene in sede di replica il sottosegretario GUERZONI il quale, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge in esame che anzi costituisce una meritoria iniziativa da parte della Commissione. Ritene peraltro doveroso segnalare l'opportunità che l'assegno straordinario previsto dall'articolo 2 sia più esplicitamente finalizzato a facilitare la mobilità dei ricercatori portatori di *handicap* che svolgono attività di ricerca di rilevanti interesse scientifico, i quali proprio in ragione della loro attività devono sopportare oneri particolarmente gravosi in relazione alla partecipazione a convegni e congressi scientifici e allo svolgimento di ricerche. Questa impostazione permetterebbe, tra l'altro, di superare l'osservazione formulata dalla 1^a Commissione permanente, la quale ha richiamato la competenza regionale in materia di assistenza, sulla base del fatto che l'assegno non avrebbe, in tal caso, il carattere di una misura assistenziale.

Ringraziato il sottosegretario Guerzoni, il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2000) AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente CARELLA avverte che, essendo state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo ed essendo da tempo scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, si passerà all'esame dell'articolato.

Ricorda poi che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.2; la Commissione bilancio ha altresì espresso parere contrario sul subemendamento 2.2/1.

Nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati, il senatore AGOSTINI rileva che la quantificazione degli oneri relativi al disegno di legge contenuta nell'emendamento 2.2 – alla cui approvazione la 5^a Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il suo parere positivo – appare evidentemente eccessiva, tenuto conto del numero assai limitato dei soggetti beneficiari. Proprio al fine di determinare una più realistica quantificazione degli oneri, egli aveva presentato il subemendamento 2.2/1 che peraltro non può che ritirare insieme all'emendamento 2.1.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.2.

Dopo che si è proceduto, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, alla verifica del numero legale, l'emendamento 2.2, interamente sostitutivo dell'articolo, è approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di redigere per l'Assemblea una relazione favorevole sul disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000» (n. 452)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C12^a, 0013^a)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARELLA dà lettura della seguente proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni svolte in discussione generale:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, rilevando la coerenza

del progetto obiettivo con le strategie indicate nel Piano sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione del modello dipartimentale di organizzazione dei servizi psichiatrici e la costruzione di un modello di integrazione e interlocuzione con i servizi di carattere sia sanitario che sociale coinvolti nella tutela della salute mentale.

Appaiono altresì condivisibili sia le analisi recate dal progetto obiettivo circa i principali problemi che devono essere affrontati per pervenire ad un soddisfacente livello di tutela della salute mentale – in particolare la carenza di un'attenzione specifica ai problemi psichiatrici dell'età evolutiva, la conflittualità e la scarsa integrazione tra figure professionali, i rischi di nuova istituzionalizzazione e la necessità di chiarire le modalità dei rapporti con i nuovi soggetti erogatori di servizi socio-sanitari – sia gli interventi e i modelli organizzativi proposti.

La Commissione richiama peraltro la necessità di individuare le modalità per pervenire sollecitamente al superamento di quegli ostacoli, in particolare completando i piani di dismissione, che determinano in alcune regioni italiane il permanere in attività di importanti strutture manicomiali.

Si rileva inoltre l'opportunità di individuare, nell'ambito degli interventi in materia di salute mentale nell'età evolutiva, un momento di passaggio che, nei casi cronici, consenta di affidare ad altre strutture il paziente dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

La Commissione ritiene poi che sarebbe opportuno chiarire il ruolo assegnato al modulo-tipo del dipartimento di salute mentale che, nell'ambito della programmazione regionale, viene obbligatoriamente affidato alle cliniche psichiatriche universitarie.

La Commissione inoltre, nel richiamare la necessità di avviare i corsi per la preparazione specifica di personale infermieristico psichiatrico, raccomanda una riflessione sull'adeguatezza degli *standards* previsti dallo schema di decreto, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la popolazione residente e il numero sia degli operatori che dei posti letto nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

La Commissione ritiene altresì opportuno valutare, anche alla luce delle positive esperienze di alcune realtà, un modello di funzionamento del Centro di salute mentale diverso da quello proposto e articolato sull'intero arco della giornata, anche con la possibilità di ricoveri volontari limitati nel tempo.

Si sottolinea l'opportunità, in conformità al parere espresso dalle regioni, di ripristinare il vincolo di destinazione di non meno del cinque per cento del Fondo sanitario regionale per l'assistenza psichiatrica, rilevando che tale percentuale rappresenta il minimo indispensabile per avviare la realizzazione degli obiettivi indicati e resta comunque inferiore a quella assicurata alla tutela della salute mentale in altri Paesi europei.

La Commissione ritiene infine opportuno sottolineare la necessità di avviare a soluzione l'anomalia rappresentata dal sistema degli ospedali psichiatrici giudiziari, che appare tanto più grave a fronte dell'ormai prossima integrazione della medicina penitenziaria nel Ser-

vizio sanitario nazionale, prevista dalla delega di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

Il senatore TOMASSINI illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premessi:

che la strategia di intervento proposta dallo schema di progetto obiettivo non appare esauriente per portare a compimento il processo di superamento delle strutture manicomiali pubbliche e private, iniziato con la legge n. 180 del 1978, e per riorganizzare sistematicamente i servizi territoriali deputati all'assistenza psichiatrica;

che lo schema soffre di una mancata definizione operativa delle possibili integrazioni tra le diverse figure professionali, in particolare tra psichiatri, neuropsichiatri infantili e operatori delle tossicodipendenze, e di conseguenza la dizione «salute mentale» è soltanto teorica in quanto in concreto si continua ad operare per compartimenti stagni;

che gli interventi proposti per quanto individuati dalle voci "obiettivi di salute", "interventi prioritari" e "politiche e programmi di salute" sono allo stato attuale dell'organizzazione del lavoro e delle competenze dei singoli comparti ben poco attuabili;

che, infatti, il progetto obiettivo 1994-1996 è ancora ben lontano dall'essere realizzato, sia in termini di risorse che di organizzazione del personale, e mancano i dati reali sui progressi conseguiti nell'attuazione della riforma psichiatrica;

che lo schema è eccessivamente centralista e rischia di sviluppare una nuova complicata burocrazia;

che l'adeguamento degli obiettivi alla luce delle indicazioni fornite dal Piano sanitario nazionale non viene realizzato in modo concreto;

che appare chiaramente che lo schema del progetto obiettivo mostra attenzione solo per le patologie gravi o croniche, ovvero gravi schizofrenie, che rappresentano solo il cinque per cento della patologia psichiatrica, trascurando tutta la restante patologia non meno dolorosa e gravosa sul piano sociale ed economico;

che, anche restando nel campo della patologia grave, viene solo superficialmente affrontato il problema delle famiglie sulle quali troppo spesso si è addossato il peso della riforma e non viene affrontato il problema della cronicità per quelle patologie derivanti dai disturbi dell'età evolutiva;

che l'indicazione di un posto letto per ogni 10.000 abitanti nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e nelle strutture residenziali appare totalmente arbitrario in quanto non esistono dati e ricerche che confermino o smentiscano tale cifra;

che, di contro, è esperienza comune che i posti letto negli ospedali sono insufficienti e che dovrebbero essere raddoppiati e supportati da un maggior numero di strutture intermedie, in particolare da Centri crisi non presi in considerazione dal progetto obiettivo;

che il notevole ampliamento degli orari di apertura dei servizi, il compito di gestire le urgenze, l'attivazione di un complesso sistema informatico, e le unità di valutazione, il potenziamento o la creazione di consulenze con la medicina generale e i servizi "di confine", risultano indicazioni utopistiche considerata l'attuale carenza di personale medico ed infermieristico in molte regioni e la mancata previsione di nuovi reclutamenti ad integrazione degli organici;

che inoltre non si riscontrano prospettive per una formazione adeguata, sia qualitativamente che numericamente, degli operatori;

che viene posto eccessivamente l'accento sugli aspetti strutturali-edilizi del dipartimento di salute mentale e non su quelli più moderni e razionali di tipo funzionale e che disegnare il dipartimento secondo un modello unico valido per tutta Italia non rispetta le differenze geografiche e di popolazione nelle quali dovrà essere collocato;

che infine il progetto obiettivo non prospetta alcuna soluzione e definizione per gli ospedali psichiatrici giudiziari;

esprime, alla luce delle suddette considerazioni, un parere negativo».

In un breve intervento, il senatore CAMERINI suggerisce di modificare la proposta di parere illustrata dal presidente Carella nel senso di aggiungere al settimo paragrafo, dopo le parole «sull'intero arco della giornata,» le seguenti: «per l'intera settimana».

Il relatore CARELLA accoglie il suggerimento testè avanzato dal senatore Camerini.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CÒ annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, di cui condivide le osservazioni, con particolare riferimento alle esigenze di ampliare alla funzionalità del Centro di salute mentale, di specificare un vincolo di destinazione delle risorse pari almeno al cinque per cento del Fondo sanitario nazionale e di avviare a soluzione le problematiche connesse agli ospedali psichiatrici giudiziari, i quali allo stato attuale rappresentano un'autentica vergogna per il Paese. Egli ritiene inoltre che le amministrazioni regionali dovrebbero essere impegnati in modo più cogente ad attuare gli interventi previsti nel progetto obiettivo, soprattutto per quanto riguarda quelli relativi alla prevenzione; al riguardo sottolinea come una delle cause dell'insorgere di nuove forme di sofferenze psichiatriche sia costituita dai vigenti modelli di organizzazione del lavoro, incentrati sul precariato, sui quali pertanto appare doveroso intervenire proprio in una prospettiva di adeguata prevenzione.

Il senatore TOMASSINI annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, della quale non condivide il giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto ma che

d'altra parte formula una serie di osservazioni che raccolgono correttamente molte delle istanze avanzate sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Il senatore AGOSTINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare italiano, rilevando come il progetto obiettivo in esame, pur presentando qualche carenza, costituisca un importante passo avanti nella tutela della salute mentale.

La senatrice DANIELE GALDI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il senatore BRUNI annuncia la propria astensione, ritenendo che sia il parere proposto dal relatore che quello proposto dal senatore Tomassini contengano osservazioni e rilievi condivisibili.

Accertata la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore nel testo modificato.

La proposta di parere presentata dal senatore Tomassini non viene pertanto posta ai voti.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2000**Art. 2.**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 5 miliardi nel 1998 e 10 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

2.1

AGOSTINI, MIGNONE, BRUNI, VALLETTA, CARELLA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annui, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

2.2

AGOSTINI

All'emendamento 2.2, sostituire le parole: «lire 17,5 miliardi» con le altre: «lire 6 miliardi».

2.2/1

AGOSTINI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

320^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(4026) SPECCHIA ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4046, congiunzione con il disegno di legge n. 4026 e conclusione. Esame del disegno di legge n. 4026 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4046)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 4046, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 giugno scorso.

Il presidente GIOVANELLI dà brevemente conto del contenuto del disegno di legge n. 4026, proponendone la congiunzione con il disegno di legge n. 4046.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il presidente GIOVANELLI avverte quindi che il Ministro dell'ambiente ha inviato alla Segreteria della Commissione una bozza della circolare sulla definizione del termine «rifiuto», che è stata trasmessa ai componenti della Commissione stessa. Come è noto, in seno all'Ufficio di Presidenza tenuto ieri pomeriggio si è discussa la possibilità di procedere celermente all'esame di un disegno di legge – che è auspicabile venga sottoscritto dai componenti di tutti i

Gruppi parlamentari – in materia di definizione dei termini «rifiuto» e «disfarsi». Ritira quindi l'emendamento 1.1, riferito al decreto-legge.

Il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 1.2, riferito sempre al decreto-legge sostituendo alle parole: «30 giugno 2000» le altre: «31 dicembre 1999».

Dopo che il Presidente ha accertato la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4046, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 4026. Se necessario, il relatore potrà chiedere di essere autorizzato a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 8,55.

321ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» (n. 460)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0004ª)

Il relatore CONTE illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, riferito alla valutazione e gestione della qualità dell'aria esterna (cioè, quella dell'antroposfera, con esclusione dell'aria interna ai luoghi di lavoro); in tal modo si dà attuazione alla direttiva-quadro sui cambiamenti climatici e sulla realizzazione degli obiettivi di stabilizzazione delle emissioni atmosferiche che discendono dalle convenzioni internazionali. Le tipologie, le quantità e l'ubicazione delle fonti di emissione presuppongono un inventario delle sostanze presenti in atmosfera, allo scopo

di apprestare strategie differenziate di abbattimento, secondo un metodo fondato su incentivi e disincentivi; in tale ambito, sono considerate tra le più significative le emissioni che scaturiscono dalla produzione elettrica, dalla combustione industriale, dagli insediamenti antropici e dai trasporti stradali (in un approccio integrato, occorre non tralasciare neppure lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti).

Oltre alla fissazione di obiettivi di qualità – per i quali, unitamente alle soglie di allarme ed ai valori limite, dovranno essere emanati decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con la Conferenza Stato-regioni – il decreto tende ad una maggiore precisione dei metodi di analisi, volta a raggiungere un migliore livello di affidabilità delle stime: anche per i criteri di raccolta dei dati e per le tecniche di misurazione è prevista un'apposita procedura ministeriale, mentre il ruolo degli enti locali è valorizzato soprattutto in rapporto alle zonizzazioni. Infatti, l'individuazione delle aree cui applicare gli *standards* differenziati di qualità dell'aria compete ai soggetti istituzionali più direttamente coinvolti nella gestione del territorio: esso andrà rapportato a diversi parametri come quello demografico, dell'*habitat* di flora e fauna, dell'esistenza di un patrimonio storico-monumentale; occorrerà poi prevedere in futuro le modalità con cui la politica di tutela della qualità atmosferica si applicherà all'apparato produttivo esistente.

Sin d'ora, comunque, la riduzione degli inquinanti atmosferici riguarderà prioritariamente il biossido di zolfo, quello di azoto, il piombo, il benzene ed i policarburi policiclici aromatici; la valutazione periodica della qualità dell'aria compete alle regioni, che hanno l'obbligo di intervenire in caso di rischio di superamento dei valori limite, adottando le misure di cui all'articolo 10. È significativa, infine, la prosecuzione in atto degli interventi normativi comunitari sui singoli inquinanti: la recente posizione comune del Consiglio dell'Unione Europea sul biossido di azoto e sul piombo sarà foriera di nuovi atti di recepimento con i quali il nostro paese potrà sempre più raggiungere i parametri di qualità ambientale fissati dalle sedi internazionali.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale, impegnandosi a non chiuderla nella seduta odierna per consentire – come richiesto dal senatore RIZZI – al Gruppo di Alleanza nazionale di pronunciarsi nella prossima seduta.

Il senatore BORTOLOTTO esprime un giudizio piuttosto critico sullo schema di decreto legislativo in titolo, contraddistinto da non poche disposizioni dal contenuto alquanto ambiguo. Basti pensare, ad esempio, alla definizione di agglomerato, con la quale si intende una zona con popolazione superiore a 250.000 abitanti, quando tutte le regioni superano tale limite. Meglio sarebbe, al riguardo, utilizzare al posto del concetto di agglomerato quello di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Desta poi perplessità il fatto che non siano stati fissati i termini per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti nel testo in discussione. Al riguardo, basti ricordare

che il decreto sul rumore da traffico, a distanza di anni dal momento in cui ne fu prevista l'adozione, non è stato ancora emanato.

Nulla si dice inoltre sul contenuto che dovrebbero avere i piani di risanamento di competenza regionale mentre, per altro verso, lo schema di decreto in esame dispone l'abrogazione di una serie di norme che, in larga misura, coincidono con le previsioni contenute nello schema in questione; pertanto, sembra proprio che ciò che è mancata è stata l'attuazione di norme vigenti, il che avrebbe consentito all'Italia di essere oggi in regola con le prescrizioni e le scadenze comunitarie.

Perplessità desta poi il fatto che l'elenco delle sostanze inquinanti si riduca a soli tredici elementi, quando in realtà ve ne sono migliaia, molti dei quali ancora più inquinanti di quelli elencati: si pensi al butadiene, all'amianto, al cromo, al rame, tutti presenti nei campioni delle rilevazioni effettuate. Non vengono inoltre date indicazioni alle regioni su ciò che occorre fare se vengono superati i valori limite.

Il senatore RIZZI chiede che il ministro Ronchi risponda subito ai rilievi testé mossi allo schema di decreto dal senatore Bortolotto.

Ad avviso del senatore VELTRI, anche per garantire il rispetto dei ruoli del Governo e del Parlamento, è preferibile che prima della replica del Ministro parlino gli altri senatori che intendano intervenire in discussione generale. Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare il fatto che i pareri resi dalla 13^a Commissione permanente del Senato su due schemi di decreto legislativo attuativi di direttive comunitarie in materia di acque siano stati largamente disattesi dal Governo, a differenza di quanto accaduto con i pareri espressi dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Il senatore Veltri sollecita pertanto il presidente Giovanelli a farsi interprete presso il ministro Ronchi affinché il Governo tenga conto dei pareri che verranno resi dalla 13^a Commissione del Senato.

Quanto al merito dello schema di decreto – prosegue il senatore Veltri – le critiche espresse dal senatore Bortolotto sembrano eccessive, dal momento che il testo in esame appare serio e dotato di una sua coerenza interna. Per quanto riguarda i compiti demandati alle regioni, sarebbe opportuno contemplare nello schema di decreto misure incentivanti connesse alla predisposizione dei piani, come è stato previsto ad esempio nel testo normativo sugli incendi boschivi licenziato dalla Commissione due settimane fa. Ad ogni modo, il provvedimento in esame è contraddistinto opportunamente dalla necessaria gradualità, in modo da tener conto dei limiti organizzativi delle amministrazioni periferiche. Si avverte comunque la necessità di instaurare una sorta di rapporto privilegiato tra Governo e regioni, non soltanto attraverso la predisposizione di linee guida, ma anche mediante una sorta di accompagnamento delle regioni da parte dello Stato. Per altro verso, occorre verificare se è opportuno indicare limiti temporali per l'adozione di decreti ministeriali e, all'allegato III, inserire fra i criteri da prendere in considerazione per la fissazione di un valore limite e di una soglia di allarme anche la contiguità delle fonti di inquinamento rispetto ai corsi d'acqua. Nell'auspi-

care che venga espresso un parere favorevole con le suddette osservazioni, il senatore Veltri conclude richiamando l'attenzione del Presidente sull'opportunità di audire rappresentanti degli imprenditori e delle regioni.

Il senatore MANFREDI osserva innanzitutto come, curiosamente, lo schema di decreto non preveda il concerto del Ministro delle comunicazioni; in tal modo viene a mancare proprio il titolare del Dicastero competente laddove occorre verificare il superamento dei valori limite di sostanze inquinanti in aree destinate al traffico aeroportuale, come per esempio l'aeroporto di Malpensa che, oltretutto, è situato a cavallo tra due regioni. Qualche perplessità desta poi il tenore degli articoli 3 e 6 dello schema, che sembrano tra loro in contrasto mentre, per quanto riguarda l'articolo 11, c'è da chiedersi come i piccoli comuni possano fornire le informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente previste dalla disposizione citata. Riserve suscita infine anche l'articolo 8 dello schema di decreto, non essendo chiaro che tipo di misure debbano essere adottate per ridurre l'inquinamento.

Prende a questo punto la parola il ministro RONCHI il quale invita innanzitutto i componenti della Commissione a tener conto del fatto che quella che occorre attuare è una direttiva quadro, alla quale devono ancora seguire numerose direttive di dettaglio, alcune delle quali già predisposte ed altre in fase di studio. Proprio per tale ragione non sono stati indicati i termini per l'adozione dei decreti ministeriali. Per ciò che concerne poi l'elenco delle sostanze inquinanti, la delega di cui alla legge comunitaria non conteneva esprese indicazioni circa il suo ampliamento mentre, per quanto riguarda il concetto di agglomerato, nulla osta a darne una definizione migliore, anche se il concetto in questione lo si ritrova nella direttiva da attuare. Venendo poi al tema dei rapporti tra Stato e regioni, bisogna sempre ricordare che queste ultime tendono a puntualizzare e valorizzare al massimo la propria autonomia, il che peraltro non impedisce ovviamente allo Stato di assisterle per quanto possibile, come suggerito dal senatore Veltri.

Se lo schema di decreto prevede l'abrogazione di una serie di norme, abrogazione poi in certi casi rinviata dall'articolo 14 recante disposizioni transitorie, ciò si deve proprio al fatto che non sono state ancora emanate tutte le direttive di dettaglio.

Non vi sono obiezioni per quanto concerne la proposta del senatore Veltri di inserire nell'allegato III il criterio della contiguità delle fonti di inquinamento rispetto ai corsi d'acqua mentre, per ciò che riguarda la proposta di introdurre misure premiali per le regioni più efficienti, occorre ricordare che la legge di delega non stanziava risorse aggiuntive per il recepimento delle direttive.

Quanto infine alle osservazioni del senatore Manfredi, si deve tener presente da un lato che per l'adozione dei decreti legislativi in materia ambientale occorre già il concerto di fin troppi Ministri, il che non solo rallenta la procedura ma comporta anche l'esigenza di svariate mediazioni, mentre dall'altro, per ciò che concerne il traffico aereo, l'emissio-

ne dei carburanti degli aeromobili non è di competenza della direttiva da attuare. A tale riguardo occorrerebbe semmai ricorrere alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il ministro Ronchi conclude assicurando tutti i senatori che i pareri resi dalla Commissione ambiente del Senato sono sempre stati tenuti in larga considerazione del Governo al momento dell'adozione dei decreti legislativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4046**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiungere il seguente comma:

“18. Per l'anno in corso, il termine per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali d'iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo di cui all'articolo 3 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406.

2-ter. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato da ultimo dall'articolo 49 comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “30 giugno 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”».

1.2 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dall'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “30 giugno 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”».

1.1

IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

155ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4065) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente relatore BEDIN, rilevando i problemi derivati alla pesca nel mare Adriatico dalle operazioni belliche nei Balcani, illustra il provvedimento in titolo, volto a stabilire un fermo temporaneo dell'attività di pesca nell'area fino al fermo biologico, che scatterà dal prossimo 15 luglio. A tale misura sono interessate 7.430 imbarcazioni iscritte nei compartimenti dell'Adriatico, cui il Governo intende corrispondere il contributo previsto sulla base dei parametri definiti dal regolamento (CE) n. 2468/98 sul fermo delle attività di pesca.

Al riguardo l'oratore sottolinea l'opportunità del coinvolgimento dell'Unione europea nella ripartizione degli oneri derivanti da una situazione che non può essere ascritta esclusivamente all'Italia ed i cui termini sono stati discussi, su richiesta del ministro De Castro, in occasione della riunione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea che si è tenuta lo scorso 10 giugno. Dalla documentazione pervenuta da parte del Ministero per le politiche agricole si riscontra come la Commissione abbia riconosciuto il verificarsi di una situazione eccezionale e l'applicabilità della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle risorse previste dallo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP). Nello stesso contesto il Ministro ha richiesto al Commissario responsabile per la pesca, Bonino, la partecipazione della Commissione al cofinanziamento dei contributi connessi al fermo temporaneo sollecitando una tempestiva risposta da parte della Commissione, tenendo conto dell'esigenza di non ritardare ulteriormente l'erogazione dei contributi

e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) si accinge ad una riprogrammazione dei fondi destinati alla pesca.

Il Presidente relatore evidenzia pertanto, dal punto di vista dei profili di competenza della Giunta, la compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria proponendo, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Soffermandosi su taluni aspetti di merito l'oratore rileva che il decreto-legge n. 154 del 1999 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che garantisca il carattere volontario delle misure di fermo della pesca e afferma, a tale proposito, di essere intervenuto in Commissione agricoltura per chiedere che in sede di applicazione delle suddette disposizioni sia garantita anche la sicurezza del personale addetto alla pesca. A tale profilo è connessa anche la norma che prevede l'istituzione di un'unità di crisi, con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati, che dovrebbe essere mantenuta anche all'indomani della sospensione delle attività belliche, allo scopo di assicurare i necessari collegamenti con la NATO fino al pieno ristabilimento delle condizioni di normalità nell'area.

Il senatore MANZI chiede se all'applicazione del provvedimento in titolo sia connessa la definizione di un termine per il recupero delle bombe scaricate nell'Adriatico in aree che risultano già ragionevolmente circoscritte. L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di evitare che le misure per il fermo temporaneo della pesca vadano a detrimento delle già ridotte risorse destinate al settore mentre sarebbe opportuno un intervento supplementare da parte dell'Unione europea.

Il presidente relatore BEDIN, precisando che il provvedimento in esame attiene alle attività di pesca e non al recupero degli ordigni esplosivi, condivide la proposta di definire un termine per il recupero di tali ordigni – che tuttavia attiene a profili di merito – e rileva l'utilità, a tale scopo, dell'azione svolta dalla citata unità di crisi. Per quanto concerne le misure finanziarie l'oratore osserva come l'intento del provvedimento sia proprio quello di utilizzare i fondi comunitari onde evitare di gravare sul Fondo centrale per il credito peschereccio.

Verificata la presenza del numero legale la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole.

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 giugno.

Il relatore CORRAO ricorda che nella precedente seduta, nella quale ha illustrato il provvedimento in titolo, ha formulato talune osservazioni, accogliendo anche quelle emerse nel dibattito.

La Giunta, pertanto, verificata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

(3946) DENTAMARO ed altri. – Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava

(3951) SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo

(3972) SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani

(4061) MIGNONE ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo e proroga dei termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani

(Rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di procedere all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

L'esame è quindi rinviato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(R144 003, C12^a, 0016^a)

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE (n. 454)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

La relatrice DANIELE GALDI illustra il provvedimento in titolo presentato in Parlamento sulla base della delega prevista dalla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, in relazione al recepimento della direttiva 96/70/CE, concernente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Soffermandosi sull'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, che definisce il termine e le caratteristiche dell'acqua di sorgente, l'oratore descrive i vari esami cui devono essere sottoposte le acque minerali in base alla normativa comunitaria. L'articolo 2 reca le disposizioni sul riconoscimento dell'acqua di sorgente, gli articoli da 3 a 5 riguardano l'immissione in commercio dell'acqua di sorgente – ammettendo peraltro operazioni non incluse fra i trattamenti consentiti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/70/CE – e l'articolo 6 elenca le operazioni vietate in quanto suscettibili di modificare le caratteristiche di base di tali acque.

Dopo aver rilevato che l'articolo 7 disciplina le modalità di utilizzazione delle acque di sorgente e che l'articolo 9 ne ammette l'utilizzazione per la preparazione di bevande alcoliche l'oratore si sofferma sull'articolo 10, che disciplina l'importazione e il riconoscimento di acque di sorgente estratte dal suolo di paesi terzi. Al riguardo il decreto legislativo prevede un rinnovo del riconoscimento al termine di cinque anni che, secondo la direttiva, non si rende necessario se entro tale termine interviene un rinnovo dell'accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.

In relazione agli altri articoli del provvedimento la relatrice rileva l'esigenza di precisare la disciplina rispettivamente applicabile alle acque di sorgente ed alle acque minerali naturali, che sono quelle che interessano prevalentemente l'Italia. Le acque minerali naturali sono infatti quelle che derivano dall'utilizzazione di acque confluenti da più sorgenti e le cui caratteristiche, pertanto, differiscono da quelle di ciascuna sorgente considerata isolatamente. Al riguardo è necessario verificare l'opportunità di sottoporre entrambi i tipi di acque ad una comune disciplina, la quale potrebbe penalizzare il commercio delle acque minerali italiane.

L'oratore rileva altresì l'esigenza di modificare il provvedimento in titolo ovvero di proporre al Governo di adottare un provvedimento *ad hoc* onde prescrivere l'obbligo, per gli esercizi pubblici, di utilizzare al banco – per motivi igienici e per preservare le caratteristiche delle acque minerali – recipienti monouso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)
(R144 003, C12^a, 0017^o)

La relatrice DANIELE GALDI illustra il provvedimento in titolo che recepisce la direttiva 93/16/CEE, la quale è volta ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi. L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce in particolare il campo di applicazione del provvedimento mentre gli articoli da 2 a 4 affermano il principio del reciproco riconoscimento dei titoli di medico chirurgo e di medico chirurgo specialista, indicati negli allegati A, B e C. L'articolo 5 disciplina le modalità di concorso dei cittadini degli Stati membri all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane e l'articolo 6 stabilisce modalità e limiti di ammissione al riconoscimento per i diplomi, certificati o altri titoli di medico e di medico specialista, applicando le specifiche disposizioni previste dalla direttiva per i periodi di formazione nel territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca.

Illustrando gli articoli da 8 a 15, che disciplinano il diritto di stabilimento, l'oratore osserva che l'articolo 8 prevede l'iscrizione dei citta-

dini di altri Stati membri in possesso del diploma richiesto all'albo della provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale, iscrizione che non è prevista dalla direttiva.

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del senatore BESOSTRI, in merito all'iscrizione all'albo, la relatrice DANIELE GALDI conferma che il provvedimento in titolo non appare conforme con l'articolo 17 della direttiva, che esonera i cittadini di altri Stati membri dall'iscrizione o dall'appartenenza ad organismi professionali salvo iscrizioni temporanee d'ufficio o adesioni *pro forma*, che non comportino spese supplementari e non ritardino o complichino in alcun modo la prestazione dei servizi.

La relatrice osserva inoltre che non risulta chiaro il recepimento degli articoli 18, 19 e 21 della direttiva, rispettivamente concernenti l'iscrizione ad organismi di sicurezza sociale, l'uso del titolo professionale e il compimento di periodi di tirocinio ai fini della convenzione in qualità di medici di una cassa di assicurazione-malattia. L'articolo 20 dello schema di decreto legislativo recepisce inoltre l'articolo 24 della direttiva 93/16/CEE, sulla formazione dei medici specialisti, senza tuttavia citare le disposizioni sul ciclo di formazione per dentisti, contemplate dalla direttiva stessa.

L'oratore ribadisce infine le osservazioni a proposito dell'obbligo di iscrizione all'albo anche in relazione all'articolo 33 del decreto legislativo, che recepisce le disposizioni della direttiva concernenti il conseguimento e l'utilizzo dei titoli da parte dei cittadini di altri Stati membri.

Su proposta del PRESIDENTE il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)
(R144 003, C13*, 0004*)

Il relatore BORTOLOTTO illustra il provvedimento in titolo ricordando come, a seguito dell'incidente di Seveso – in occasione del quale si sprigionò da un impianto industriale una nube di diossina, elemento che costituisce uno dei più potenti cancerogeni conosciuti – la Comunità europea abbia adottato la direttiva 82/501/CEE, sostituita dalla direttiva 96/82/CE, che amplia il campo di applicazione della precedente direttiva prevedendo una migliore gestione dei rischi e degli incidenti. L'incidente di Seveso comportò inoltre delle complesse operazioni per la bonifica del territorio e lo smaltimento dei rifiuti.

Replicando al senatore VERTONE GRIMALDI – che osserva che i rifiuti di Seveso finirono nella Repubblica democratica tedesca – il relatore BORTOLOTTO dichiara di condividere le preoccupazioni in ordine

alla gestione dei rifiuti contaminati e sottolinea come il provvedimento in titolo sia volto a recepire la direttiva 96/82/CE, intesa appunto a prevenire e controllare tali incidenti, i cui termini di attuazione sono scaduti lo scorso 3 febbraio ed in relazione alla quale, lo scorso 10 maggio, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

La direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in allegato. Le sostanze specificate in allegato sono state ridotte da 180 a 50 e sono accompagnate da un elenco di categorie di sostanze. La direttiva prevede obblighi generali e specifici che incombono sia al gestore che alle autorità competenti in materia di prevenzione degli incidenti e di limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti. Il gestore ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente ed è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie; l'onere della prova spetta al gestore.

Il relatore rileva inoltre come la direttiva vieti alle imprese di conservare una quantità ingente di sostanze pericolose senza avvisarne le autorità. Gli stabilimenti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui sopra entro un termine determinato; nel caso in cui si verifichi un cambiamento della situazione il gestore ne informa immediatamente l'autorità competente.

Il gestore deve inoltre redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e presentare un rapporto di sicurezza al fine di dimostrare di aver messo in atto tale politica di prevenzione. Il rapporto di sicurezza deve contenere diverse informazioni tra cui l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento. Tale rapporto deve essere riesaminato almeno ogni cinque anni ovvero in qualsiasi altro momento, su iniziativa del gestore o su richiesta dell'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giustifichino oppure in caso di modifica di un sito. A talune condizioni, il gestore può essere dispensato dalle autorità competenti dal presentare alcune informazioni nel rapporto di sicurezza senza tuttavia che ciò lo sollevi dall'obbligo di presentare il rapporto stesso. Gli Stati membri trasmettono in tal caso alla Commissione un elenco motivato delle esenzioni concesse.

Precisando che la direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché i gestori rispettino l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interno e di trasmettere alle autorità competenti informazioni che consentano l'elaborazione di piani di emergenza esterni, l'oratore osserva come tale adempimento sia stato regolarmente omesso dall'Italia per timore di generare allarme sociale. Secondo la direttiva l'autorità competente deve inoltre individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali sussiste una maggiore probabilità che si verifichi un incidente rilevante e per i quali le conseguenze potrebbero essere aggravate a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario delle sostanze pericolose in essi presenti. Gli Stati membri devono

altresì prevenire gli incidenti rilevanti controllando l'insediamento degli stabilimenti nuovi, le modifiche degli stabilimenti esistenti e i nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.

Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente devono essere fornite d'ufficio alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. Rapporti di sicurezza devono poi essere messi a disposizione del pubblico. Inoltre i cittadini devono essere consultati nei casi seguenti: elaborazione di progetti relativi a nuovi stabilimenti; modifiche di stabilimenti esistenti; creazione di nuovi insediamenti intorno agli stabilimenti esistenti.

Il relatore illustra altresì come la direttiva imponga agli Stati membri l'obbligo di mettere a disposizione degli Stati vicini, che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, informazioni che consentano loro di adottare le misure pertinenti ed obblighi il gestore a fornire una serie di informazioni in caso di incidente. A tale proposito l'oratore ricorda che in occasione di un incidente recentemente verificatosi a Marghera i responsabili di un impianto petrolchimico impiegarono più di tre ore per dare l'allarme e fornirono dati di gran lunga sottostimati rispetto all'entità delle emissioni inquinanti rilasciate. In base alla direttiva l'autorità competente deve invece accertare che siano state adottate le misure di emergenza, raccogliere le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa dell'incidente, se necessario mediante un'ispezione, adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso e formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro nonché informare la Commissione degli incidenti rilevanti. Essa è altresì tenuta ad organizzare un sistema di ispezione che consenta di accertare che il gestore abbia adottato misure adeguate per prevenire qualsiasi incidente rilevante e limitarne le conseguenze, che il rapporto di sicurezza sia fedele e corretto e che la popolazione sia stata informata.

Gli Stati membri devono infine vietare l'attività di qualsiasi stabilimento, impianto o deposito, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione degli incidenti siano insufficienti. Il divieto di attività può essere imposto dagli Stati membri anche nei casi in cui il gestore non abbia presentato la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla direttiva.

Il relatore rileva infine come il provvedimento in titolo recepisca fedelmente la direttiva 96/82/CE, la quale ha anticipato la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.

L'oratore osserva tuttavia che il comma 4 dell'articolo 6 prevede l'informazione immediata da parte del gestore solo in caso di chiusura definitiva dell'impianto e del deposito e non anche, come previsto dalla direttiva, in caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente. L'articolo 8 prevede inoltre la presentazione, da parte del gestore, di un rapporto di sicurezza a un anno dalla data di pubblicazione su gazzetta ufficiale dei decreti recanti criteri, dati e informazioni per la

redazione del rapporto stesso ma di tali decreti non viene indicato il termine di presentazione, laddove invece, la direttiva fissa la data di presentazione a due anni dal termine di recepimento.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per il gestore di redigere un piano di emergenza interno. A tale proposito il relatore osserva che, anche in questo caso, i termini di presentazione del piano sono quantificati a datare dall'emanazione dei citati decreti, senza tuttavia stabilire alcun termine di emanazione dei decreti.

L'oratore sottolinea altresì che, in relazione all'articolo 15, comma 3, concernente l'attribuzione al Ministero dell'ambiente del compito di informare la Commissione sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale, non viene fatto cenno alla tipologia dei dati da fornire alla Commissione stessa, come elencati dall'articolo 15 della direttiva.

Il relatore segnala anche l'opportunità di introdurre disposizioni sull'utilizzo da parte dell'Italia dei dati raccolti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva.

L'oratore osserva infine come la normativa vigente, preesistente alla direttiva 96/82/CE, rechi talune disposizioni improntate a parametri più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva stessa – quali i limiti di tonnellaggio delle sostanze pericolose oltre i quali scatta l'obbligo del gestore di adottare determinate misure di protezione e controllo – che sarebbe inopportuno modificare in senso più permissivo al fine di applicare i parametri comunitari.

Il senatore BESOSTRI rileva l'esigenza, a proposito dell'ultima osservazione del relatore, di verificare se la direttiva non consenta l'adozione di misure più rigorose per la tutela dell'ambiente da parte degli Stati membri rispetto a quelle stabilite dal diritto comunitario.

Su proposta del PRESIDENTE l'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri) Ordinamento federale della Repubblica

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 2 giugno scorso.

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le prime audizioni della breve indagine conoscitiva che la Commissione ha inteso promuovere in concomitanza con l'esame dei progetti di legge sul federalismo. Dal ricco contributo dottrinale, che sarà fedelmente riportato nei relativi resoconti stenografici, egli ritiene che possano trarsi già alcuni immediati spunti di riflessione. Una delle prime questioni poste atteneva al metodo della riforma e quindi all'alternativa tra una riforma generale dell'ordinamento e una serie di riforme parziali. In ordine a tale problema emerge, a suo avviso, l'esigenza di un atteggiamento pragmatico, secondo cui la riforma federalista, se da un lato può incentrarsi sulla modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione, dall'altro non deve perdere di vista alcune connessioni fondamentali, che richiedono non solo un ripensamento dell'attuale struttura del Parlamento, ma anche un approfondimento del tema del raccordo tra le regioni e il Governo (cioè del ruolo della Conferenza Stato-regioni) ed un adeguato coinvolgimento delle regioni nella scelta dei giudici costituzionali. Per quanto poi concerne la questione delle regioni a statuto speciale è stata prospettata la possibilità di mantenere tale configurazio-

ne istituzionale, fondandola non tanto su una maggiore autonomia legislativa, quanto piuttosto su una valorizzazione della partecipazione di tali regioni all'elaborazione di politiche differenziate, ad esempio sul modello dell'articolo 47 dello statuto siciliano, che prevede la partecipazione del presidente di quella regione alle sedute del Consiglio dei ministri che trattino materie di interesse della regione Sicilia. Su tali questioni il Presidente sollecita quindi un adeguato approfondimento da parte dei relatori e dei commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 2853) Sen. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana

(S. 3986) Sen. VENTUCCI ed altri. – Istituzione del distretto autonomo di Roma

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, congiunti nella seduta del 2 giugno scorso.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), valutando positivamente nel merito il disegno di legge S. 2853, esprime peraltro perplessità sulla procedura prevista per la costituzione della città metropolitana di Roma in relazione al complesso meccanismo di delimitazione territoriale. Suggerisce quindi una semplificazione della suddetta procedura, nel senso di far coincidere la Città metropolitana con la provincia di Roma.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS-U), *relatore*, ritiene che la questione posta dal senatore Andreolli sia fondata; del resto, essa fu affrontata già in sede di esame del disegno di legge sulla riforma delle autonomie locali. Infatti, pur essendo le forze politiche tutte concordi sull'esigenza di principio, sussiste a suo avviso il pericolo che non si possa pervenire ad un accordo sulla delimitazione dell'area metropolitana; già ora vi sono almeno tre ipotesi circa l'estensione dell'area medesima: secondo taluni la Città dovrebbe includere solo il comune di Roma; secondo altri il comune di Roma e trentaquattro comuni limitrofi; secondo altri ancora la Città metropolitana dovrebbe coincidere con la circoscrizione provinciale. Si dichiara quindi orientato a recepire l'indicazione del senatore Andreolli, prevedendo che in prima istanza la Città metropolitana coincida con la provincia di Roma, ma facendo nel contempo salve le necessarie procedure atte a consentire un eventuale distacco dei comuni che non intendessero identificarsi nella nuova realtà. In ordine poi alla questione della formazione di nuovi comuni, il relatore ritiene – anche nel rispetto degli attuali orientamenti federalisti – che debba essere mantenuta l'autonomia delle regioni nella individuazione del concetto di «popolazione interessata» ai sensi dell'articolo 133, 2°

comma, della Costituzione. Si riserva infine di presentare alla Commissione una proposta di parere incentrata sulle anzidette questioni.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono: per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Direttore generale, dottor Fabio TRIZZINO; per l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) il Presidente, dottor Rocco FAMILIARI e il Direttore generale f.f., avvocato Antonio GRASSO; per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) il Presidente, ingegner Maurizio BUFALINI e il Direttore generale, signor Enrico PESSINA.

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B68ª, 0016ª)

Il Presidente Michele DE LUCA ricorda che la Commissione ha, a suo tempo, deliberato di svolgere una procedura informativa in tema di ricongiunzione e di totalizzazione delle posizioni contributive e ha, in questo quadro, già proceduto ad una prima audizione, raccogliendo l'opinione del Presidente e del Vice presidente dell'AdEPP (Associazione degli enti previdenziali privatizzati).

Successivamente è stata sviluppata e conclusa un'altra procedura informativa sulle prospettive di riforma in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le cui risultanze dovranno essere oggetto di una relazione da presentare al Parlamento.

Si tratta ora – prosegue il Presidente – di riprendere il lavoro appena avviato, di svilupparlo e di concluderlo con la stesura di un documento da proporre alle Camere.

A tale scopo e in attuazione della delibera della Commissione, è stato predisposto un calendario dei lavori che prevede, oltre all'audizione odierna, incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e l'associazione RING) per martedì 22 giugno, con il ragioniere generale dello Stato per mercoledì 23 giugno, con i rappresentanti della Confindustria, della Confcommercio, della CNA,

della Confartigianato e della CASA per mercoledì 30 giugno e, a conclusione, con il rappresentante del Governo per martedì 6 luglio.

Il calendario proposto potrà essere opportunamente integrato, oltre che da alcune altre audizioni che si ritenessero necessarie, anche dalla discussione e dall'approvazione della relazione – che il Presidente si ripromette di proporre quanto prima all'esame della Commissione – in materia di riforma dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Non facendosi osservazioni, la Commissione concorda sul calendario dei lavori proposto e dà mandato al Presidente di apportare quelle modifiche agli orari delle sedute che si rendessero necessarie tenuto conto dell'andamento dei lavori parlamentari.

Il Presidente infine ricorda che, dopo la prima audizione svolta nel quadro dell'attuale procedura conoscitiva, è pervenuta la comunicazione del Ministro delle Finanze – della quale ha dato notizia al termine della seduta del 13 aprile scorso – il cui tenore fa venir meno le ragioni del secondo argomento originariamente previsto dalla procedura informativa.

La Commissione pertanto non si occuperà dell'ipotesi dell'estensione agli enti privatizzati del versamento unitario dei contributi ex articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma dedicherà i lavori al tema della ricongiunzione e della totalizzazione delle posizioni contributive.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B68°, 0031°)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive, in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione del professor Massimo Paci e del dottor Fabio Trizzino, rispettivamente Presidente e Direttore generale dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale); del dottor Rocco Familiari e dell'avvocato Antonio Grasso, rispettivamente Presidente e Direttore generale f.f. dell'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica); dell'ingegner Maurizio Bufalini e del signor Enrico Pessina, rispettivamente Presidente e Direttore generale INPDAI (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali)

(R047 000, B68°, 0029°)

Il PRESIDENTE comunica che il professor Massimo Paci non potrà intervenire all'odierna seduta.

Il Presidente ricorda che la procedura informativa prende avvio dall'esigenza di riformare la disciplina vigente in tema di totalizzazione e di ricongiunzione per adeguarla all'evoluzione del mercato del lavoro caratterizzato da una sempre maggiore mobilità professionale. Dopo l'avvio della procedura informativa, è intervenuta la sentenza n. 61 della Corte costituzionale che sostanzialmente ha delineato prospettive di riforma distinguendo quelle imposte da principi costituzionali rispetto a quelle affidate al legislatore in via esclusiva. Si tratta di una sentenza additiva di principio per l'ipotesi che il libero professionista non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, e che si sostanzia in una pronuncia interpretativa di accoglimento volta a garantire, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi pregressi. La precisazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione è tuttavia affidata alla più ampia discrezionalità del legislatore al quale compete la eventuale previsione di qualsiasi forma di totalizzazione, anche al di fuori della ipotesi considerata dalla Corte. È dunque compito del legislatore definire la tipologia più opportuna della totalizzazione, coerente con l'esigenza di realizzare l'equità senza trascurare una valutazione dei connessi oneri finanziari e, d'altra parte, la Corte nulla dice sulla ricongiunzione e sul relativo grado di onerosità. L'oggetto di riflessione, nel momento in cui si deve legiferare su questa tematica riguarda dunque il modo di utilizzare al meglio tutta la contribuzione versata e l'entità dell'onere a carico del lavoratore, oggi troppo spesso insopportabile allorché procede alla ricongiunzione dei periodi di lavoro.

Prende quindi la parola il dottor TRIZZINO che, premesso che i problemi posti dalla Commissione suggeriscono considerazioni di carattere politico, tanto più attuali alla luce dell'evoluzione del mercato del lavoro verso forme più flessibili di prestazioni d'opera, rileva che si deve aver presente il processo di omogeneizzazione delle regole avviato dalla legge n. 335 del 1995 e, inoltre, che occorre tener conto che l'istituto della ricongiunzione è nato secondo una visione nella quale fortemente accentuato risultava il principio della solidarietà fra gli iscritti a un ente di previdenza. Così si origina l'onerosità della ricongiunzione e il conseguente problema dell'eccessivo carico finanziario che tale operazione comporta. Ricordato, poi, che legge n. 335 ha esteso l'obbligo dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e che la recente legge ordinamentale collegata alla finanziaria ha reso più attuale la possibilità che i lavoratori casalinghi possano realizzare una posizione assicurativa, il dottor Trizzino fa presente che mancano convenzioni internazionali in materia di cumulo di posizioni previdenziali proprio con quei paesi che esportano in misura prevalente mano d'opera verso l'Italia. Sottolineato inoltre come la sentenza della Corte costituzionale rappresenti una occasione di riflessione da utilizzare pienamente, il dottor Trizzino rileva che la previsione della legge n. 335 di un uguale sistema di calcolo per tutti i regimi pubblici e privati attenua le differenze fra l'ipotesi della ricongiunzione e quella della totalizzazione. Una soluzione potrebbe essere –

a suo avviso – quella costituita dalla totalizzazione, quale che sia il regime di gestione: una scelta che, d'altra parte, non comporta oneri finanziari aggiuntivi. Evidenziata poi l'eccessiva onerosità della riserva matematica rispetto all'effettivo valore dei contributi che si trasferiscono, il dottor Trizzino fa presente che la totalizzazione estesa all'universo dei regimi comporta un costo per le gestioni venendo a mancare l'ampia area dei cosiddetti contributi silenti.

Interviene successivamente il dottor FAMILIARI che, rilevata in primo luogo l'attuale confusione di istituti, osserva come l'intervento della Corte costituzionale possa ripetersi, in funzione chiarificatrice, ad esempio in tema di omogeneizzazione dei trattamenti. Ricordata poi l'evoluzione verso una sempre più accentuata pluralità dei rapporti di lavoro e posto in rilievo il fenomeno della frantumazione della tipologia dei rapporti di lavoro, nota come ciò comporti una riduzione del grado di copertura previdenziale del lavoratore. Dunque, in questo contesto, la scelta fra totalizzazione e ricongiunzione si fa più complicata, anche se l'esigenza di semplificazione e la stessa esperienza maturata da ordinamenti esteri indica nella totalizzazione la forma più semplice e di per sé neutra.

L'ingegner BUFALINI rileva in primo luogo come la legge n. 45 del 1990 non abbia funzionato per i dirigenti di aziende industriali: l'eccessiva onerosità – non si prevede l'abbattimento del 50 per cento della riserva matematica – conseguente a quella normativa, ha consentito solo a 70 dirigenti di definire la rispettiva posizione pensionistica. Ritiene quindi che la soluzione della totalizzazione sia la più adeguata a risolvere l'attuale situazione, anche in coerenza con quanto dispone il regolamento CEE del 1971. Segnalato poi che la legge n. 44 del 1973 penalizza l'ente, ribadisce che, per il settore della dirigenza, il sistema della totalizzazione rappresenta la soluzione ideale.

Dopo che il dottor TRIZZINO ha fornito taluni dati sul costo della ricongiunzione dai quali si evince che il costo medio è pari a 200 milioni a trasferimento, interviene il deputato MICHIELON che sollecita chiarimenti in ordine alla posizione dei lavoratori extracomunitari e ai connessi oneri sopportati dagli enti, sembrerebbe in forma di liberalità, in assenza di apposite convenzioni internazionali.

Il deputato STELLUTI, dopo aver osservato che per i lavoratori più giovani, per i quali la riforma del 1995 prevede il sistema a contribuzione, sembra sostanzialmente influente la scelta tra totalizzazione e ricongiunzione, sostiene come sia invece necessaria una verifica comparativa dei costi tra le due opzioni nella fase transitoria prevista dalla riforma previdenziale e si domanda se eventuali maggiori oneri siano comunque compensati, in prospettiva, dall'estensione del sistema contributivo.

Il deputato GASPERONI, sottolineata in primo luogo l'esigenza di trovare una soluzione all'eccessiva onerosità della ricongiunzione, per di

più aggravata dalla indetraibilità fiscale, osserva come l'estensione del sistema contributivo comporti una sistemazione relativa, restando irrisolto il caso nel quale non si raggiunga il numero minimo di anni di contribuzione in ciascuna gestione. La soluzione della totalizzazione appare agevole e realizzabile in tempi brevi, ma occorre valutare cosa comporti in termini di svalutazione del rendimento della posizione di un lavoratore che ha avuto più rapporti di lavoro rispetto a quella del lavoratore che ha avuto un unico rapporto di lavoro. Segnala quindi l'esigenza di verificare la possibilità di instaurare nuovi rapporti fra le diverse casse di previdenza che, ricorrendo a opportuni meccanismi di calcolo, potrebbero concorrere ad alleggerire l'onere a carico del lavoratore e dunque consentire una ricongiunzione più agevole.

Il deputato DUILIO, formulato l'auspicio che la Commissione possa disporre di dati esaurienti in vista di un'approfondita analisi degli aspetti economici della tematica in discussione, pone in evidenza l'opportunità di un'attenta ricognizione dell'attuale condizione di quei lavoratori che hanno ottenuto un livello pensionistico ridotto per effetto della pluralità dei rapporti di lavoro. Segnalato poi come sia crescente l'area dei lavoratori atipici per effetto dell'evoluzione del quadro economico, invita ad una riflessione sull'impostazione della legge n. 335 del 1995, riforma pensata avendo presente la condizione di un lavoratore che svolge un'unica attività nel corso della vita lavorativa. Forse la legge dovrebbe essere rivisitata, prevedendo qualche punto in favore della solidarietà, in considerazione delle modifiche sostanziali intervenute nel mondo del lavoro: in caso contrario vi è il rischio di dover sostenere costi sul versante dell'assistenza.

Il Presidente Michele DE LUCA, dopo aver chiesto di disporre dei dati che, secondo taluni, sarebbero stati forniti alla Corte costituzionale sui costi del ricongiunzione e della totalizzazione, rileva che anche i regimi di totalizzazione non sono coincidenti e non assicurano, pertanto, i medesimi risultati. Se la totalizzazione comporta un onere maggiore per gli enti venendo a mancare i cosiddetti contributi silenti, è comunque necessaria una approfondita analisi dei costi della ricongiunzione e della totalizzazione sia dal punto di vista del lavoratore che da quello dell'ente di gestione. Ricordato che il sistema pensionistico riformato prevede un lungo periodo di transizione prima che il sistema contributivo sia generalizzato e che dunque occorre risolvere il problema del lavoratore che oggi si trova a dover ricongiungere diversi periodi di lavoro, esprime l'avviso che si potrebbe immaginare una misura straordinaria di finanziamento al fine di porre rimedio all'attuale, spesso insostenibile, situazione di molti lavoratori e chiudere, in tal modo, con il passato. Il Presidente Michele DE LUCA invita inoltre i rappresentanti degli enti che partecipano all'odierna audizione a trasmettere alla Commissione relazioni scritte recanti una quantificazione dei dati richiesti dai diversi Commissari intervenuti.

Replica il dottor TRIZZINO che, in primo luogo, fa osservare al deputato Michielon come i lavoratori extracomunitari rappresentino, allo stato attuale, una risorsa: da quel settore del mondo del lavoro sono oggi introitati 2.500 miliardi all'anno. Fatto quindi presente al deputato

Stelluti che l'adozione del sistema contributivo non è risolutiva restando ancora vigente il requisito della contribuzione minima per cinque anni, il dottor Trizzino, riferendosi alle osservazioni del deputato Gasperoni, rileva come totalizzazione e ricongiunzione tendano a conseguire sostanzialmente lo stesso risultato, perché nel regime privato sono sempre esistite regole più strette del calcolo rispetto ai regimi obbligatori. La valutazione della convenienza fra ricongiunzione e totalizzazione risulta peraltro particolarmente complicata non potendosi trascurare la circostanza che si deve fare riferimento a tre diversi regimi di calcolo: il retributivo puro, il misto e il contributivo puro. Dopo aver fornito al deputato Dui-lio precisazioni in ordine alla consistenza numerica dei lavoratori atipici – sono 1.450.000 le contribuzioni che affluiscono oggi da quel settore – rileva che sono state evidenziate, da specifiche ricerche condotte dall'Inps, 30 mila posizioni irregolari dei lavoratori atipici, aliquota non patologica anche in considerazione dell'allentamento di due elementi fondamentali nel lavoro subordinato: il vincolo di subordinazione e il controllo dell'orario del lavoro. Osservato, più in generale, che una riforma del *welfare* non può focalizzarsi solo sulle uscite ma dovrà incidere anche sul prelievo, essendo in progressiva riduzione l'incidenza sul PIL del monte salari, il dottor Trizzino, riferendosi all'intervento del Presidente, nota come il sistema pensionistico di base sia funzione solo dell'ammontare dei contributi e dei periodi lavorati e come il sistema contributivo a capitalizzazione virtuale produrrà effetti dopo il 2013: in questo quadro l'opzione tra ricongiunzione e totalizzazione è fondamentalmente opzione politica.

Il dottor FAMILIARI, osservato come le prospettive economiche e sociali di lungo periodo pongano problemi di tale portata che esulano dall'odierno dibattito, fa presente che il problema specifico in discussione deve essere commisurato all'attuale situazione e risolto con misure circoscritte, volte a eliminare specifiche norme superate e a sanare, con provvedimenti mirati, situazioni di particolare iniquità.

L'ingegner BUFALINI, richiamata l'importanza dei principi, da conservare, sui quali si fonda la riforma pensionistica del 1995 – correlazione tra contributi e prestazioni, separazione dell'assistenza dalla previdenza e armonizzazione della previdenza di base – auspica che, nel quadro di una scelta in favore della totalizzazione, cada il requisito minimo degli anni maturati in ciascuna gestione e siano poste in essere soluzioni non penalizzanti per gli enti e per gli iscritti.

Precisato infine dal dottor TRIZZINO, in riferimento ad un'osservazione del deputato Gasperoni, come non si possa sostenere una equivalenza dei rendimenti, sussistendo regole diverse di calcolo che impediscono una piena coincidenza, il presidente Michele DE LUCA, ringraziati gli intervenuti per il rilevante contributo assicurato ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0100^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Gianni Squitieri presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della dottoressa Mariella Maffini, consulente dell'Anpa per le problematiche relative al passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, introduce gli ospiti e dà la parola al dottor Gianni Squitieri.

Gianni SQUITIERI, *presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti*, espone che sulla *Gazzetta Ufficiale* è stato recentemente pubblicato il regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

L'articolo 12 di tale regolamento stabilisce che durante i primi due anni di applicazione del regime di tariffa l'Osservatorio nazionale, con la collaborazione dell'Anpa, dell'Unione delle province italiane, dell'Anci e dell'Uncem, svolga un monitoraggio sull'effettività e sull'impatto del regime di tariffa. A tal fine è stato anche istituito un tavolo tecnico.

In questo contesto peraltro auspica che si chiarisca definitivamente che la definizione legislativa di soggetto gestore sia univocamente interpretata come riferita al comune.

Osserva che la realtà italiana si presenta assai eterogenea sotto il profilo della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Vi è infatti soltanto una minoranza di comuni che è riuscita fino a oggi a coprire con il gettito della tassa il 100% dei costi di gestione, mentre vi è un numero assai elevato di comuni che invece fa registrare un tasso di copertura inferiore al 55%.

Espone altresì che l'articolo 9 del regolamento sulla tariffa prescrive che i comuni devono predisporre un piano finanziario per l'applicazione della stessa.

Massimo SCALIA, *presidente*, dà la parola alla dottoressa Maffini.

Mariella MAFFINI, *ricercatrice dell'Anpa*, espone i criteri utilizzati per l'individuazione di due campioni di comuni da sottoporre al monitoraggio. Il primo campione è composto di comuni che applicheranno il metodo normalizzato a partire dal 1° gennaio 2000. Il secondo è costituito dai comuni che applicheranno le altre norme previste dal regolamento di attuazione della tariffa.

La selezione dei campioni dei comuni si è basata sui tassi di copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani, sulla popolazione e sulla percentuale di raccolta differenziata.

Il primo campione è costituito altresì dai comuni con più di 5 mila abitanti e un tasso di copertura dei costi superiore al 90% o con copertura totale. All'interno di questo campione sono state fatte ulteriori suddivisioni.

Il secondo campione è a sua volta diviso in due *sub-universi*, costituito il primo da comuni con più di 5 mila abitanti ma con copertura dei costi inferiore al 90%, e il secondo da comuni con meno di 5 mila abitanti e a prescindere dal grado di copertura dei costi.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA (AN) ringrazia gli esperti intervenuti.

Premette che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e l'Anpa – a quanto gli è dato supporre – dispongono già di elementi significativi di valutazione circa i costi che gravano attualmente sulle varie categorie di cittadini per il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Ritiene altresì che i due enti dispongano di un quadro abbastanza preciso del grado di copertura dei costi che i comuni fanno registrare.

Sulla base di tali dati, domanda se vi sarà un aumento dei costi per le famiglie anche perché il regime di tariffa comporterà l'applicazione dell'Iva e l'obbligo tendenziale di copertura totale dei costi da parte dei comuni. A proposito dell'applicazione dell'Iva, anzi, auspica che la Commissione approvi un atto di indirizzo al Governo affinché questo tenga presente il problema di un aggravio di spese per le famiglie.

Massimo SCALIA, *presidente*, sottolinea che l'attenzione del Parlamento nella sua interezza e del Governo sul problema dell'aggravio dei costi per le famiglie relativi al servizio di gestione dei rifiuti potrà utilemente essere sollecitata con la relazione alle Camere che prossimamente la Commissione dovrà stendere.

Il deputato Franco GERARDINI (DS) sottolinea che l'introduzione del regime di tariffa è un pilastro del «decreto Ronchi». Ritene che sia stata una saggia decisione quella di rinviarne di un anno l'entrata in vigore e trova importante che venga svolto un monitoraggio.

Osserva tuttavia che il «decreto Ronchi» individua quale soggetto istituzionale preposto il cosiddetto «ambito ottimale» e non il comune al quale invece hanno fatto riferimento gli esperti intervenuti. Si domanda pertanto se l'ambito ottimale debba essere identificato col comune. A tal proposito peraltro ritiene che la risposta dovrebbe essere negativa poiché l'ambito ottimale è un concetto gestionale e non territoriale.

In ordine alla problematica della copertura dei costi osserva che questi hanno diverse componenti. Una componente è la conseguenza sulla gestione dei rifiuti dell'efficienza dei servizi. Ritene al riguardo che in presenza di servizi poco efficienti il regime di tariffa non potrà che comportare un aumento di spesa.

Quanto al problema dell'incidenza sui costi per le famiglie dell'Iva, ricorda che in occasione dell'esame alla Camera del provvedimento sui nuovi interventi in campo ambientale fu approvato un ordine del giorno che andava proprio nel senso auspicato dal senatore Specchia.

Domanda se vi siano dei comuni che abbiano avviato iniziative sperimentali previste dalla legge.

Il deputato Pierluigi COPERCHINI (LNIP) chiede quale tipo di pubblicità sia stata data ai lavori e alle metodologie connesse dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Sottolinea infatti che il passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa non sarà indolore per i cittadini, i quali sentono l'esigenza di una chiara, approfondita e capillare informazione al riguardo.

Il deputato Lucio MARENGO (AN) ritiene che la sola applicazione dell'Iva alla tariffa farà aumentare i costi per le famiglie. Al riguardo prevede che vi sarà una fascia di persone che «evaderanno» la tariffa e si domanda se il mancato introito derivante da tale «evasione» non costringerà i comuni a redistribuire i costi sui cittadini onesti.

Massimo SCALIA, *presidente*, domanda per quale motivo il campione sia così ampio.

Gianni SQUITIERI afferma che il monitoraggio è volto anche a favorire eventuali adeguamenti normativi. Il regime di tariffa del resto ha come obiettivo la trasparenza per i cittadini e la responsabilizzazione dei comuni. Questi ultimi infatti vengono indotti ad assumersi chiare responsabilità e a rendere più leggibili i loro conti. Proprio per evitare

passaggi traumatici il decreto legislativo n. 22 del 1997 è improntato a grande gradualità.

Per quanto riguarda i costi, osserva che essi dipendono da vari fattori. In particolare, espone che da stime attendibili è noto che i comuni coprono un 30% dei costi di gestione dei rifiuti con fiscalità indiretta. Se fosse conseguito il risultato di una copertura totale con la tariffa, vi dovrebbe essere un calo della fiscalità indiretta.

Venendo al problema dell'evasione, ricorda che ormai molti comuni si sono dotati di accorgimenti per combatterla, quale per esempio l'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento della tassa per fruire di altri servizi comunali.

Sempre con riferimento ai costi, espone che il Consorzio nazionale degli imballaggi (Conai) ha di recente concluso una convenzione con il Ministero dell'ambiente e che pertanto potrà svolgere pienamente i suoi compiti tra i quali quello di rimborsare i comuni in relazione alla percentuale di raccolta differenziata.

Quanto agli ambiti territoriali afferma che degli studi sono in corso e, con riferimento alle iniziative divulgative, espone che l'Osservatorio nazionale, in collaborazione con l'Anpa e con l'Anci, è impegnato in un'azione comune per facilitare soprattutto i piccoli e medi comuni.

Mariella MAFFINI espone, con riferimento alle iniziative divulgative, che verrà fornito ai comuni un *software* per agevolare i comuni nella predisposizione dei piani finanziari per l'applicazione della tariffa e che ai comuni medesimi viene inviato un manuale per la raccolta differenziata.

Quanto al campione, afferma che solitamente per ottenerne una qualche rappresentatività si scelgono unità pari al 10% del totale. La realtà dei comuni italiani tuttavia è talmente ampia e diversificata che lo spettro prescelto è stato individuato con criteri di maggiore consistenza numerica e complessità.

Circa le esperienze europee, afferma che in molti casi vi sono realtà nelle quali con la tariffa si copre il 100% dei costi.

Il deputato Pierluigi COPERCHINI sottolinea che nel contesto della realtà differenziata dei comuni italiani non dovrebbe essere trascurata la vocazione turistica dei comuni rivieraschi, la cui popolazione è soggetta a oscillazioni assai significative. Si domanda come vengano verificati questi andamenti e come vengano analizzate le relative conseguenze sul problema dei rifiuti.

Gianni SQUITIERI afferma che d'ora in avanti, poiché il Conai per rimborsare le quantità di rifiuti differenziati a esso conferite esegue verifiche serie, i comuni non potranno dichiarare quantità inesatte. Quanto alla sperimentazione osserva che per vari motivi iniziative in tal senso non si sono avute.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(R029 000, B37^a, 0013^a)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato al termine della seduta di domani, 17 giugno 1999, nella quale si svolgerà l'audizione del dottor Claudio Del Lungo, assessore all'ambiente della regione Toscana e dei dottori Caramassi e Buzzichelli, esponenti della Agenzia regionale toscana per il recupero delle risorse.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,10.

Il Presidente Fabio Evangelisti avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
(R033 004, B26°, 0031°)

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Audizione del Ministro per le politiche comunitarie, Enrico LETTA
(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio Evangelisti, *presidente*, il ministro per le politiche comunitarie Enrico LETTA svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Anna Maria DE LUCA (AN) ed il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il ministro.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia il ministro ed i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 13,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10 per la predisposizione del calendario dei lavori.

(R029 000, B26*, 0019°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

Presidenza del Vice Presidente

Luciano CAVERI

indi del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali,
dottor Giampaolo D'Andrea.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0034^o)

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B31^a, 0041^o)

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera in data 3 giugno 1999, lo schema di decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso altresì, con lettere in data 9 giugno 1999 lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispetti-

vo tributario, lo schema di decreto legislativo recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo.

È stato inoltre trasmesso, con lettera del 10 giugno 1999, lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca.

Infine, con lettere in data 11 giugno 1999, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali e lo schema di decreto legislativo recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 15 giugno 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione, che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 15 luglio 1999.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0030^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 2 giugno 1999.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, il relatore ha espresso il parere sui primi cinquanta emendamenti (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 giugno*).

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, proseguendo nell'espressione del parere sugli emendamenti depositati, esprime parere contrario sugli emendamenti Frattini 53, Frattini 54, Di Bisceglie 55, Frattini 56, Bonato 57, Bonato 58, Miraglia Del Giudice 60, Bonato 63, Zanoletti 64, Bonatesta 65, Frattini 68, Bonatesta 69, Frattini 72, Frattini 75, Garra 76, Bonatesta 77, Zanoletti 78, Miraglia Del Giudice 79, Frattini 80, Di Bisceglie 82, Marchetti 83, Bonatesta 84, Frattini 85, Bonato 86 e Zanoletti 87 di identico contenuto, Marchetti 88, Garra 90, Frattini 91, Garra 92, Bonato 96, Bonatesta 99, Marchetti 100, Bonato 101, Bonato 102, Zanoletti 104, Miraglia Del Giudice 105, Frattini 106, Bonato 107, Garra 108, Marchetti 109, Bonato 110, Frattini 111, Bonatesta 113, Bonato 114, Garra 115, Frattini 116, Bonatesta 117 e Zanoletti 118 di identico contenuto, Marchetti 119, Frattini 121, Garra 122 e 123, Frattini 124, Bonato 125, Bonato 126, Bonato 127 e Bonatesta 131. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Frattini 51, Marchetti 59, Frattini 61, Di

Bisceglie 66, Pistelli 67, Bracco 70, Zanoletti 73 e 74, Marchetti 81, Bonato 97, Frattini 98, Pinggera 103 e 112 e Frattini 120.

Si rimette alla Commissione per l'emendamento Frattini 62. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Frattini 52, Zanoletti 71, Pinggera 89, Di Bisceglie 130.

Relativamente agli emendamenti Frattini 93, Miraglia Del Giudice 94 e Zanoletti 95 di identico contenuto esprime parere contrario sulla lettera a) riservandosi di proporre una riformulazione della lettera b).

La Commissione passa alle deliberazioni sui singoli emendamenti.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Bonatesta 1 e Garra 2.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, relativamente all'emendamento Lubrano Di Ricco 3 propone di riformularlo nel senso di aggiungere alla fine del punto 1 della proposta di parere la seguente espressione «nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa in corso di esame al Parlamento».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 3 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Bonatesta 4 e Bonato 6; approva quindi l'emendamento Bonato 5.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, relativamente all'emendamento Pinggera 7 propone di riformularlo nel senso di aggiungere all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto la seguente espressione: «Restano salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 475».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Pinggera 7 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira i suoi emendamenti 8 e 11.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 9. Relativamente agli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 che affrontano la questione dell'organizzazione periferica del CONI, il senatore Paolo GIARETTA, *relatore*, propone di accogliere la formulazione dell'emendamento Frattini 15 in modo da rinviare alla disciplina statutaria il livello territoriale in base al quale organizzare l'ente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) richiamando il suo emendamento 15, fa presente che la previsione del comma 4 dell'articolo 2 risulta compressiva dell'autonomia del CONI. Occorre infatti decidere tra il mantenimento del rapporto tra centro e periferia all'interno del CONI e il rinvio alla deliberazione in sede statutaria. A tal proposito osserva che nel caso in cui si decida di mantenere nel decreto delegato il riferimento al rapporto tra centro e periferia occorrerà considerare non solo il livello regionale ma anche quello provinciale. Ritene comunque preferibile lasciare allo statuto qualsiasi decisione sull'articolazione periferica dell'organizzazione dell'ente.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) fa presente che occorre inserire al comma 4 dell'articolo 2 anche il riferimento al livello provinciale, salvo ulteriori determinazioni dello statuto.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) sottolinea l'esigenza di considerare anche il livello provinciale nell'articolazione territoriale del CONI visto che la disposizione dell'articolo 2, comma 4, mira ad evitare una impostazione centralistica nell'organizzazione dell'ente.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) alla luce delle diverse dimensioni a livello amministrativo delle regioni italiane reputa inopportuno il riferimento al livello regionale e si dichiara pertanto favorevole alla formulazione dell'emendamento Frattini 15.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) chiarisce che il riferimento al livello regionale nella disposizione dell'articolo 2, comma 4, si spiega alla luce del fatto che le competenze in materia di sport sono affidate alle regioni. Propone pertanto di evidenziare tale profilo nella premessa del parere chiarendo che non vi è alcun ostacolo per il CONI a decidere autonomamente in sede statutaria la articolazione territoriale della sua organizzazione.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) concorda con l'osservazione dell'onorevole Cennamo.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, su proposta del senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 al fine di proporre una riformulazione degli stessi che tenga conto delle considerazioni emerse.

La Commissione consente.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Frattini 16, Pinggera 17 e Miraglia Del Giudice 18.

Il deputato Francesco BONATO (Misto) in relazione al suo emendamento 19 fa presente che l'emendamento in questione intende eviden-

ziare una diversa impostazione da seguire in sede di riordino del CONI. Occorre infatti garantire lo sport con le istituzioni radicate sul territorio lasciando al CONI la preparazione degli atleti ad alto livello e di competizione agonistiche come accade in altri Paesi europei.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 19.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira il suo emendamento 20.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 21.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) intervenendo in relazione al suo emendamento 22 fa presente che già nella precedente seduta aveva evidenziato come la questione della incompatibilità parlamentare per i titolari degli organi del CONI fosse da ritenersi pregiudiziale per il gruppo di Forza Italia ai fini della dichiarazione di voto finale sul parere nel suo complesso. A tal proposito sottolinea la necessità di tutelare la dignità del Parlamento. In assenza di una espressa delega il decreto delegato in esame comprime l'autonomia del CONI precludendo allo stesso la scelta in autonomia sui requisiti soggettivi dei componenti dei propri organi. Ritiene preferibile infatti rinviare tale decisione alla sede statutaria. Aggiunge che su tale profilo rileva anche una questione di incostituzionalità, in quanto solo con legge formale risultano introdotte situazioni di incompatibilità parlamentare.

Il senatore Massimo VILLONE (DS-U) non condivide le considerazioni del deputato Frattini. Fa presente che non appare configurabile un profilo di incostituzionalità visto che la Costituzione rinvia per le incompatibilità parlamentari alla legge in senso sostanziale e quindi anche a decreti delegati che sono fonte pari ordinata alla legge ordinaria. Precisando che può anche sussistere un limite di ragionevolezza per la legge su tale questione, sottolinea che esiste una ampia casistica sulla incompatibilità parlamentare per gli organi di gestione degli enti pubblici. Nella disposizione dell'articolo 3, comma 3, si prevede un impedimento temporaneo dell'esercizio delle funzioni parlamentari: non vengono pertanto introdotti limiti assoluti a tale esercizio. Reputa inopportuno rinviare allo statuto che è un atto di autonomia le decisioni sull'incompatibilità parlamentare. Precisando che tali situazioni di incompatibilità sono state introdotte anche per enti quali l'Enea, l'ASI i cui decreti legislativi sono stati esaminati dalla Commissione, fa presente che una diversa decisione per gli organi del CONI comporterebbe una inopportuna rottura dell'impostazione seguita nei precedenti provvedimenti.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) fa presente che la situazione di incompatibilità parlamentare per i titolari degli organi del CONI non appare giustificata dalla legge delega che nulla dice sul punto.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) preannuncia in caso di mantenimento della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, la presentazione

al Presidente della Repubblica di trecento firme contro quello che è da ritenersi un vero e proprio abuso.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) fa presente che la delega al riordino di enti pubblici fra i quali si annovera il CONI non esclude l'intervento sulla regolamentazione dei requisiti soggettivi degli organi del CONI medesimo. L'incompatibilità prevista nel provvedimento in esame discende dalla valutazione del Governo circa la preminenza dell'interesse dell'ente da tutelare rispetto ad altri interessi che possono risultare confliggenti con lo stesso.

Conclude ricordando che situazioni di incompatibilità parlamentare risultano disciplinate anche in altri decreti legislativi emanati sia in attuazione della delega n. 59 sia in attuazione di deleghe diverse.

La Commissione, con distinte deliberazioni, respinge gli emendamenti Frattini 22, Zanoletti 23 e Bonatesta 24.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) in relazione al suo emendamento 24-*bis* fa presente che non intende ritirarlo ritenendo che tale emendamento rappresenta il perno della impostazione alternativa a quella indicata dal Governo nel testo presentato. Ritiene infatti che debba essere lo statuto a disciplinare l'organizzazione del CONI: la legge dovrebbe dettare principi direttivi ma non regole precettive. Non condivide le considerazioni del deputato Di Bisceglie secondo cui la delega al riordino dell'ente non esclude la regolamentazione dei requisiti soggettivi degli organi del Comitato. A tal proposito osserva che nel nostro ordinamento costituzionale il decreto delegato può disciplinare solo ciò che la delega prevede espressamente. Fa presente che anche l'esito della votazione sul suo emendamento 24-*bis* è da ritenersi fondamentale ai fini della dichiarazione di voto finale sul parere nel suo complesso.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 24-*bis*.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) relativamente all'emendamento Zanoletti 25 fa presente che il segretario generale non figura tra gli organi del CONI: in tal modo si affida il raccordo tra la struttura amministrativa e il momento della decisione politica ad un funzionario. Reputa negativo un segnale di tal genere e propone pertanto di ricomprendere il segretario generale tra gli organi del Comitato Olimpico Nazionale soprattutto nel momento in cui si afferma la tendenza alla privatizzazione delle federazioni.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, modificando il parere sull'emendamento Zanoletti 25 espresso nella precedente seduta, si rimette alla Commissione per la parte relativa alla previsione del segretario generale quale organo del CONI confermando il parere contrario sulla restante parte dell'emendamento.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emenda-

menti Zanoletti 25, Bonatesta 26, Frattini 27, Frattini 28, Zanoletti 29 e Marchetti 31; approva gli emendamenti Bonato 30 e Bracco 32.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Marchetti 33 ritenendo che la deliberazione sullo stesso sia strettamente connessa alla riformulazione degli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 precedentemente accantonati.

La Commissione consente.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Frattini 34 e Frattini 35.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) dichiara di ritirare l'emendamento 36 nonché i successivi emendamenti a sua firma, non intendendo esercitare il potere di emendamento sul testo del Governo così come presentato.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) ritira il suo emendamento 37.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 38.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) relativamente all'emendamento Bonatesta 39 e al suo emendamento 42 fa presente che la proposta del relatore di affidare al consiglio del CONI il potere di indirizzo sulla formazione del bilancio non appare sufficiente: occorre affidare all'organo elettivo anche il potere di approvazione degli strumenti finanziari.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 39 ritenendo necessario distinguere tra la funzione di indirizzo e la funzione amministrativa. Relativamente invece all'emendamento D'Alessandro Prisco 40 propone di riformularlo nel senso di sostituire al punto 4 della proposta di parere le parole «riconoscendogli un potere di indirizzo generale sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio» con le seguenti «attribuendogli la formulazione di indirizzi generali sulla attività e sui criteri di formazione del bilancio preventivo».

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 39 e – concorde il presentatore – approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 40 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara precluso dalla votazione sull'emendamento D'Alessandro Prisco 40 le deliberazioni sugli emendamenti Zanoletti 41 e Frattini 42. Propone di accantonare l'emendamento Marchetti 43 visto che la deliberazione sullo stesso è strettamente connessa alle deliberazioni sugli emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 44 e approva l'emendamento Miraglia Del Giudice 45.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara assorbito dalla deliberazione sull'emendamento Miraglia Del Giudice 45 la deliberazione sull'emendamento Zanoletti 46.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Miraglia del Giudice 47 e 48, Zanoletti 49, Frattini 50 e 51; approva quindi l'emendamento Frattini 52. Respinge infine gli emendamenti Frattini 53 e 54.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) intervenendo sul suo emendamento 55 fa presente che la mancata specificazione di quanto prevista dall'articolo 32 della Carta Olimpica potrebbe portare all'elezione di atleti lontani dalla partecipazione alle Olimpiadi.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, fa notare che il CONI deve osservare le prescrizioni della Carta Olimpica. Si rimette comunque su tale punto alla Commissione confermando il parere contrario sulla parte dell'emendamento relativa all'allargamento della rappresentanza delle federazioni sportive nazionali.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) insiste per la votazione della parte relativa alla specificazione di quanto previsto dall'articolo 32 della Carta Olimpica.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, propone quindi di riformulare l'emendamento Di Bisceglie 55 nel senso di prevedere all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo la parola «atleti» le seguenti: «come specificato dall'articolo 32 della Carta Olimpica».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Di Bisceglie 55 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Frattini 56, Bonato 57 e 58.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Marchetti 59 ritenendo la deliberazione sullo stesso strettamente connessa alla votazione sugli emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione consente.

La Commissione respinge l'emendamento Miraglia del Giudice 60.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, relativamente agli emendamenti Frattini 61, Di Bisceglie 66 e Pistelli 67 relativi alla rap-

presentanza della Federazione italiana sport disabili presso la giunta del CONI fa presente che nella proposta di parere depositata si prevede che partecipi alle riunioni della giunta con diritto di voto un rappresentante della Federazione sport disabili per le deliberazioni concernenti ogni aspetto della pratica sportiva dei disabili, ai fini della loro più piena integrazione nel movimento sportivo. Ritiene che l'osservazione contenuta nel parere risolva il problema della valorizzazione della federazione in questione senza giungere alla previsione di una rappresentanza permanente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) insiste sulla votazione dell'emendamento 61 visto che la previsione contenuta nel parere renderebbe l'organo del CONI arbitro di decidere quali siano le deliberazioni relative alla pratica sportiva dei disabili per le quali sia richiesta la presenza del rappresentante della relativa Federazione. Reputa pertanto opportuna una rappresentanza permanente della federazione in questione all'interno della Giunta.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) reputa condivisibile la osservazione contenuta nella proposta di parere depositata relativamente ai rappresentanti della Federazione sport disabili. L'eventuale approvazione dell'emendamento Frattini 61 metterebbe in evidenza l'incongruità della rappresentanza della Federazione sport disabili rispetto alle altre. Dichiarò pertanto voto contrario sull'emendamento Frattini 61.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 61.

Respinge quindi, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Frattini 62, Bonato 63, Zanoletti 64, Bonatesta 65, Pistelli 67, Frattini 68 e Bonatesta 69.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) ritira il suo emendamento 66.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) ritira il suo emendamento 70.

La Commissione approva l'emendamento Zanoletti 71; respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Frattini 72, Zanoletti 73, Zanoletti 74, Frattini 75, Bonatesta 77, Zanoletti 78, Miraglia del Giudice 79, Frattini 80, Marchetti 81, Marchetti 83, Bonatesta 84, Frattini 85, Bonato 86 e Zanoletti 87.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) ritira il suo emendamento 82.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Marchetti 88 ritenendo la deliberazione sullo stesso strettamente connessa alla votazione sugli emendamenti accantonati.

La Commissione consente.

La Commissione approva l'emendamento Pinggera 89; respinge l'emendamento Frattini 91.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, relativamente agli emendamenti Frattini 93, Miraglia del Giudice 94 e Zanoletti 95 di identico contenuto ribadisce il parere contrario sulla lettera *a*) proponendo invece di riformulare la lettera *b*) nel seguente modo: «Ferma l'approvazione del Ministero vigilante, possibilità per il CONI di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti alle proprie funzioni. In tale caso i rapporti tra il CONI e le agenzie o società saranno regolati con convenzioni. Gli atti delle agenzie o società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile».

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira la lettera *a*) del suo emendamento 93 e concorda con la riformulazione della lettera *b*) proposta dal relatore.

La Commissione approva pertanto la riformulazione della lettera *b*) dell'emendamento Frattini 93 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge quindi, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Miraglia del Giudice 94 e Zanoletti 95 e Bonato 96.

Il deputato Francesco BONATO (Misto) ritira il suo emendamento 97.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira il suo emendamento 98.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Bonatesta 99, Marchetti 100, Bonato 101, Bonato 102, Pinggera 103, Zanoletti 104, Miraglia del Giudice 105, Frattini 106, Bonato 107, Marchetti 109, Bonato 110, Frattini 111, Pinggera 112, Bonatesta 113, Bonato 114, Frattini 116, Bonatesta 117, Zanoletti 118 e Marchetti 119.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira il suo emendamento 120.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Frattini 121, Bonato 125, Bonato 126 e Bonato 127.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira il suo emendamento 124.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, relativamente agli emendamenti Di Bisceglie 128 e Massa 129, propone di riformularli nel

senso di far salva al comma 5 dell'articolo 17 la trasformazione della CSAI in autonoma e apposita federazione automobilistica italiana al pari delle altre federazioni sportive alla stregua dei criteri previsti al punto 13) della proposta di parere.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) si dichiara contrario alla riformulazione testè illustrata dal relatore non comprendendone le motivazioni. Ritiene anche sulla base di quanto ascoltato nel corso delle audizioni informali sul punto in questione che le motivazioni dell'emendamento Massa 129 e della riformulazione proposta dal relatore non appaiono condivisibili. Sottolinea che dal 1942 l'ACI ha la responsabilità del governo dell'automobilismo. Appare pertanto poco meditata la decisione di eliminare senza una discussione approfondita un sistema che dura da anni.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) ritiene che la riformulazione degli emendamenti Di Bisceglie 128 e Massa 129 consente di separare funzioni diverse in modo da affidare all'attività sportiva un rilievo autonomo rispetto all'attività prettamente amministrativa. Chiede al deputato Frattini spiegazioni sulla posizione dichiarata sul punto.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) fa presente che reputa inopportuno un ridimensionamento dei compiti dell'ACI da realizzare con un emendamento o una riformulazione dello stesso che può nascondere motivazioni a lui sconosciute.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) richiamando la formulazione del comma 5 dell'articolo 17 fa presente che il mondo automobilistico chiede l'autonomia già riconosciuta al mondo del motociclismo. Precisando che le preoccupazioni riguardano la organizzazione dei gran premi di formula 1, fa presente che l'emendamento proposto non esclude che l'ACI possa continuare ad organizzare tali gare. Sottolinea che nel caso in questione si discute solo del governo del mondo automobilistico: coloro che non partecipano alle gare di formula 1 chiedono ormai da anni che venga loro riconosciuta l'autonomia.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) non condivide la motivazione che è alla base dell'emendamento 129 e della formulazione proposta secondo cui appare anacronistica la norma del 1942 che riconosce all'ACI la responsabilità del governo dell'automobilismo.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, fa presente che gli emendamenti Di Bisceglie 128 e Massa 129 e la riformulazione proposta nascono dalla constatazione che l'articolo 17 comma 5 nella attuale formulazione potrebbe impedire l'evoluzione futura del settore. Considerando peraltro che la riformulazione precedentemente proposta non mette sufficientemente in evidenza il fatto che il CONI provvede al riconoscimento delle federazioni, propone di modificare la precedente riformu-

lazione nel senso di far salve all'articolo 17, comma 5, eventuali conseguenze dell'applicazione delle decisioni di cui al punto 13) della proposta di parere.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) non concorda con la nuova riformulazione del relatore e propone di far salva all'articolo 17, comma 5, l'eventuale trasformazione della CSAI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che nel caso in questione sussiste una difficoltà di carattere formale. Istituzioni come l'ACI sono regolamentate da apposita fonte normativa: si tratta di enti riconosciuti ex lege come federazioni ai fini dell'ordinamento del CONI. Tale profilo viene meno nel momento in cui si afferma – come nella proposta di parere depositata – che le previsioni del 1942 in merito alle federazioni risultano abrogate con l'approvazione del decreto a cui deve conseguire necessariamente il riconoscimento della natura di federazioni di tali enti da parte del CONI. Pertanto, occorrerebbe rinviare alle deliberazioni del Comitato olimpico nazionale la decisione sul governo dell'automobilismo sportivo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) fa presente che la proposta del presidente potrebbe risultare ostacolata dal mantenimento dell'articolo 17, comma 5, nella sua attuale formulazione. Propone pertanto di inserire nel parere la proposta di abrogazione del comma 5 dell'articolo 17 al fine di consentire il processo indicato dal presidente.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) fa presente che l'emendamento 129 a sua firma intendeva rispondere alle stesse esigenze evidenziate dal presidente e condivise anche dal presidente della CSAI che chiede il riconoscimento dell'autonomia in vista anche della costituzione di una società per azioni. A tal fine reputa inaccettabile la previsione dell'articolo 17, comma 5, secondo cui nulla è innovato per l'Automobile club d'Italia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, prendendo atto delle osservazioni emerse, propone di riformulare gli emendamenti Di Bisceglie 128 e Massa 129 nel senso di prevedere nel parere la seguente osservazione: «Al comma 5 dell'articolo 17 il Governo precisi che l'attribuzione all'Automobile club d'Italia del governo dell'automobilismo sportivo, attraverso la CSAI, è da considerarsi transitoria sino all'approvazione del nuovo statuto del CONI in vista della possibile costituzione di una apposita federazione sportiva sulla base dei principi indicati al punto 13) della proposta di parere».

Concordi i presentatori la Commissione approva gli emendamenti Di Bisceglie 128 e Massa 129 nel testo testè riformulato dal relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Di Bisceglie 130 e respinge l'emendamento Bonatesta 131.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che risultano accantonati gli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 nel senso di inserire nella premessa del parere il seguente punto: «Ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettivo di poteri e prerogative delle regioni anche ad autonomia speciale, delle province e degli altri livelli di autonomia locale e che lo statuto debba prevedere una organizzazione territoriale in sintonia con il sistema delle autonomie locali a fini di una migliore integrazione dell'attività di promozione sportiva sul territorio». Precisa che tale riformulazione implica l'eliminazione del riferimento contenuto all'articolo 2, comma 4, al principio di conformazione organizzativa al livello regionale.

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Pinggera 12, Marchetti 13, Di Bisceglie 14 e Frattini 15 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di rinviare alla seduta di domani le deliberazioni sugli altri emendamenti accantonati.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,30.

L'Ufficio di presidenza, previsto per le ore 15,30 non ha avuto luogo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 19,40.

Seguito dell'esame della relazione sui lavori svolti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge istitutiva

(A010 000, B33ª, 0001º)

Dopo un breve intervento del Presidente CIRAMI, la Commissione approva la relazione sui lavori svolti, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge istitutiva, deve essere presentata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato entro quattro mesi dalla sua costituzione.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B33ª, 0004º)

Il Presidente comunica che, nella riunione del 27 maggio 1999, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha concordato sull'opportunità di approfondire la questione relativa alla riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari oggetto del disegno di legge n.4860, già approvato in sede deliberante dalla IX Commissione del Senato e licenziato, nell'identico testo, dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

Prendono quindi la parola i deputati Gaetano VENETO e MANCUSO, i senatori BORTOLOTTI, PREDA, PASQUINI, Antonino CARUSO e DE CAROLIS nonché il Presidente CIRAMI.

Su proposta del deputato Gaetano VENETO, la Commissione incarica il Presidente Cirami di rappresentare al Presidente della Camera dei deputati l'opportunità di tener conto, ai fini della prosecuzione dell'iter

del disegno di legge n. 4860, dell'esigenza avvertita dalla Commissione di poter valutare, in modo approfondito, l'incidenza di tale provvedimento sull'oggetto dell'inchiesta ad essa demandata dall'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), della legge istitutiva.

Il PRESIDENTE avverte infine che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 22 giugno 1999, alle ore 11, per procedere all'audizione dell'avvocato Mario Casella.

La seduta termina alle ore 20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

203ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(273-487-A) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver ricordato la necessità di aggiornare la data prevista dall'articolo 1, comma 1, concorda con l'esigenza di riformulare la clausola di copertura, sopprimendo il riferimento all'esercizio 1998 e propone di porre parzialmente, per un importo pari a 350 milioni per l'anno 2000, l'onere a carico dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Esprime, altresì, avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, precisando che le coperture proposte non risultano comunque congrue agli oneri introdotti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 1, le parole «1° novembre 1998» siano sostituite dalle parole «1° gennaio 1999» e che il comma 6 sia riformulato al fine di sopprimere il riferimento all'esercizio 1998 e di porre parzialmente l'onere (per un importo pari a 350 milioni nel 2000) a carico dell'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.30, 1.12, 1.31, 1.2, 1.4, 1.14, 1.15, 1.16, 1.3, 1.13, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge collegato ordinamentale alla manovra per il 1999, già approvato dalla Camera dei deputati, recante delega per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia e altre disposizioni relative al personale di amministrazioni pubbliche.

Per quanto di competenza, segnala che la delega di cui all'articolo 1 non presenta una clausola di salvaguardia finanziaria complessiva: alcuni criteri di delega (a), d) ed e)) prevedono rinvii alle risorse finanziarie già stanziate o all'invarianza della spesa, ma potrebbero non garantire la neutralità sul bilancio dello Stato. La lettera a) indica che la spesa non potrà eccedere quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti collegati nonché nel bilancio: al riguardo, sembrerebbe opportuno ricondurre il momento dell'individuazione delle risorse alla legge finanziaria, in base a quanto già previsto dalle norme di contabilità in relazione al rinnovo dei contratti del pubblico impiego; non è chiaro, inoltre, quali siano le risorse disponibili per la prima applicazione, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo della medesima lettera a). Sembra, poi, opportuno riformulare la lettera c) – al fine di esplicitare che la revisione dei gradi e l'incremento dell'organico (per il quale sarebbe necessario acquisire indicazioni sulla relativa quantificazione) deve avvenire nel limite massimo della spesa autorizzata – e chiarire quali risorse alimentano il fondo istituito dalla lettera g) per la definizione del trattamento economico.

Per ciò che concerne l'articolo 3, osserva che, pur trattandosi di un tetto di spesa, prevede la possibilità di modifica dell'organico, senza indicare le unità e fornire elementi per la quantificazione dell'onere. In relazione all'articolo 4, occorre valutare se, tenuto conto dei criteri previsti, è possibile attuare la delega nel rispetto del vincolo di invarianza finanziaria.

In relazione all'articolo 8, che destina parte di disponibilità finanziarie di tesoreria ad altre finalità, si segnala che la legge n. 227 del 1977, istitutiva del Fondo da cui vengono prelevate le giacenze, prevede che in caso di insufficienza del Fondo medesimo si possa ricorrere ad emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato; ricorda, peraltro che le norme di contabilità consentono l'utilizzazione di giacenze di tesoreria previa riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

L'articolo 10 propone per il personale della carriera prefettizia quanto previsto dall'articolo 1 per la carriera diplomatica: occorre tenere conto che oltre al mancato inserimento della clausola di invarianza degli oneri, l'ultimo periodo dell'alinea del comma 1 introduce alcuni vincoli per la determinazione delle risorse da destinare ai miglioramenti retributivi di detto personale. Al riguardo, si ripropongono i medesimi rilievi già esposti in relazione all'articolo 1.

Per ciò che concerne l'articolo 12, rileva che la formulazione del comma 5 non consente di vincolare l'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 al non superamento della autorizzazione di spesa complessiva; sarebbe, quindi, più opportuno riformulare tale comma al fine di esplicitare il limite finanziario per l'attuazione di ciascuna delega. Occorre valutare, inoltre, se il comma 4 del medesimo articolo – che consente la copertura delle piante organiche di professionisti psicologi mediante il conferimento di incarichi individuali – consente di rispettare le procedure di programmazione delle assunzioni di cui alla legge n. 449 del 1997.

In relazione all'articolo 13, occorre chiarire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se la prevista procedura di riduzione delle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia e dei relativi stanziamenti (lettere b) ed e)) consenta una riduzione di spesa contestuale alla maggiore spesa derivante dalla istituzione e copertura dell'organico del Consiglio superiore della magistratura: sembrano potersi escludere oneri nel caso in cui viene assunto il personale del Ministero di grazia e giustizia stesso. Qualora venisse assunto personale di altre Amministrazioni o personale esterno, occorre tenere conto che la riduzione della pianta organica del Ministero non automaticamente comporta risparmi di spesa: si segnalano, inoltre, le lettere c) e d), in relazione alle quali sarebbe opportuno approfondire i rilievi finanziari. Occorre, inoltre, valutare la possibilità di far rientrare, nel rispetto delle procedure di programmazione, il personale attualmente presso il CSM nelle amministrazioni di provenienza, secondo quanto previsto dal comma 2.

I primi tre commi dell'articolo 19 sembrano avere natura meramente programmatica. Occorrerebbe avere conferma di ciò, anche in relazione al disposto del comma 4 che invece attribuisce emolumenti integrativi a talune categorie riferendoli proprio a quanto indicato nei commi precedenti.

Segnala, inoltre, l'articolo 5, che consente di utilizzare risorse già autorizzate e l'articolo 7, la cui formulazione non esclude un successivo adeguamento delle dotazioni di bilancio. In merito all'articolo 14, sarebbe necessario approfondire i rilievi finanziari dei commi 2 (in particolare per le previste promozioni all'atto dell'immissione in ruolo), 5, 6 e

10 (riduzione della percentuale di calcolo dell'indennità di ausiliaria) e acquisire dal Tesoro la conferma della quantificazione delle disposizioni di cui al comma 7. In relazione all'articolo 16 relativo ad un programma pluriennale per gli alloggi delle Forze armate, della Guardia di finanza e delle Forze di polizia occorre valutare – tenuto anche conto del comma 10 che prevede l'alienazione degli immobili agli assegnatari che ne facciano richiesta – se la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 1, lettera c), consente di attuare la delega escludendo maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, infine, valutare gli eventuali rilievi finanziari del comma 1, lettera g) e del comma 5 del medesimo articolo 16 e approfondire i rilievi finanziari dell'articolo 17, che introduce il diritto al comando o distacco per il coniuge di personale trasferito ad altra sede, e dell'articolo 18, di delega al Governo per provvedimenti correttivi del decreto legislativo di disciplina del rapporto di impiego del personale militare, tenuto conto che non presenta una clausola di salvaguardia finanziaria e che non appare chiaro il riferimento all'articolo 26 della legge n. 448 del 1998, sul personale scolastico.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver brevemente ricordato il lungo esame svolto dalla Camera sul testo iniziale, fa presente che il disegno di legge comporta limitati oneri con decorrenza immediata e mira a definire una procedura per il rinnovo contrattuale di alcune carriere, limitata da un punto di vista finanziario dalla previsione di cui all'articolo 19. Nel ricordare brevemente che le carriere diplomatica e prefettizia, caratterizzate da aspetti differenziati rispetto alla restante dirigenza pubblica, sono state escluse dai recenti interventi di sistematizzazione del rapporto di pubblico impiego, sottolinea l'esigenza di un intervento legislativo al fine di evitare che tale personale risultasse danneggiato rispetto agli altri dipendenti pubblici. Tale intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 19, deve essere contenuto nell'ambito delle compatibilità finanziarie generali del pubblico impiego e la definizione delle procedure di rinnovo contrattuale degli articoli 1 e 10, con la relativa fissazione dei parametri di riferimento, deve adeguarsi a tali limiti, escludendo l'assegnazione di ulteriori emolumenti. Nel complesso, il disegno di legge prevede deleghe con effetti neutrali sul bilancio dello Stato: alcune disposizioni risultano onerose in quanto vengono riconosciute nuove funzioni – quali ad esempio la figura dello psicologo nell'ambito degli istituti penitenziari – e ne viene quindi prevista la relativa copertura.

Esaminando in modo puntuale le osservazioni del relatore, ritiene, per quanto riguarda l'articolo 1, lettera a), che l'attuale formulazione sia adeguata ad individuare, in sede di finanziaria, le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale, mentre in relazione alla lettera c) sottolinea che l'esigenza di flessibilità nell'uso del personale non consentiva l'individuazione specifica delle unità di organico aggiuntive: si tratta, comunque, di un tetto di spesa che sulla base di alcune valutazioni consente di stimare un incremento di organico intorno al 12 per cento. Dopo aver specificato che i corsi di formazione di cui alla lettera d) rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, precisa che il fondo di finanziamento indicato alla lettera g) sarà alimentato con una quota

delle risorse già destinate al personale, al fine di precedere ad una ripartizione su base premiale. Ribadisce che il meccanismo definito dagli articoli 1 e 10 risulta adeguato dal punto di vista finanziario, tenuto conto di un esame sistematico dell'articolo 19 – che rinvia alla finanziaria per l'individuazione delle risorse –, dell'articolo 1, lettera *a*) – che definisce la procedura per l'assegnazione di tali risorse – e della lettera *g*), che individua gli strumenti per la ripartizione. In relazione all'articolo 3 fa presente che si tratta comunque di un tetto di spesa e per ciò che concerne l'articolo 4 osserva che esso intende affrontare un aspetto molto complesso relativo ai trattamenti del personale delle rappresentanze diplomatiche; nel ricordare che esistono sperequazioni molto rilevanti tra le diverse sedi, ritiene che il vincolo finanziario previsto sia sufficiente, ritenendo anzi prevedibile registrare un risparmio.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 8, ricordando che esso consente l'utilizzazione di risorse per interventi che potrebbero già essere posti a carico del Fondo di cui al medesimo articolo, rinvia, in relazione all'articolo 10, a quanto detto sull'articolo 1. Per ciò che concerne l'articolo 12, fa presente che la copertura dell'intero articolo deriva dal comma 5, sottolineando che dalla delega di cui al comma 2 non dovrebbero derivare oneri e che il complesso delle risorse individuate al comma 5 viene utilizzato per la copertura della delega di cui al comma 1 e delle assunzioni di cui al comma 4. A tal riguardo, fa presente che le assunzioni degli psicologi presso gli istituti penitenziari non sono incluse nelle procedure di programmazione di cui alla legge n. 449 del 1997. In relazione all'articolo 13, ritiene che le procedure definite nell'articolo 13 garantiscano l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, precisando che la riduzione di organico del Ministero di grazia e giustizia verrà effettuata sull'organico di diritto ma che ad essa conseguirà una programmazione delle assunzioni tale da garantire l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. Nel precisare che anche il comma 4 dell'articolo 19 risulta programmatico, evidenzia che tale procedura consente di assegnare ad alcune categorie escluse da tutte le procedure di rinnovo contrattuale quanto definito per le altre categorie, sempre nell'ambito delle compatibilità finanziarie definite. Si sofferma infine sull'articolo 5, in relazione al quale conferma la sussistenza delle risorse in bilancio, sull'articolo 7, che attraverso una definizione di contratti di prestazione d'opera per i traduttori comporterà risparmi per l'amministrazione pubblica, sull'articolo 14, commi 2, 5 e 10 che non comportano maggiori oneri e sull'articolo 16, in relazione al quale conferma la neutralità sul bilancio dello Stato garantita dall'autofinanziamento del programma.

Il relatore MORANDO, nell'esprimere apprezzamento per le esaurienti risposte fornite dal rappresentante del Governo, evidenzia che il testo si presta a dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento alle clausole di salvaguardia finanziaria agli articoli 1 e 10. Propone, peraltro, di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto: che il sistema di rinnovo contrattuale per le categorie di cui agli articoli 1 e 10 sia definito ai sensi della lettera *a*) e li-

mitato dal punto di vista finanziario da quanto previsto all'articolo 19, mediante rinvio alla legge finanziaria, e che il fondo di cui alla lettera g) rappresenti un mero strumento per l'erogazione, con diverse modalità, delle risorse individuate in legge finanziaria; che l'articolo 8 individui interventi che potrebbero già essere posti a carico delle giacenze di tesoreria non utilizzate del Fondo rotativo citato nel medesimo articolo; che la delega di cui al comma 2 dell'articolo 12 sia attuata senza oneri e che le risorse individuate al comma 5 siano destinate a coprire gli oneri della delega di cui al comma 1 e del comma 4; che, in relazione all'articolo 13, la riduzione delle piante organiche del Ministero di grazia e giustizia sia effettuata in base alle dotazioni di diritto, ma che ad essa consegua una programmazione delle assunzioni tale da garantire l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato; che la clausola di salvaguardia di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 sia idonea a garantire l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. Osserva, altresì, che sarebbe necessario introdurre una clausola di salvaguardia complessiva in relazione agli articoli 1, 10 e 18, prevedere all'articolo 13 che il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi sia esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario e esplicitare all'articolo 12, comma 4, che l'assunzione degli psicologi non risulta compresa nell'ambito delle procedure di programmazione di cui alla legge n. 449 del 1997.

Il senatore AZZOLLINI, pur ritenendo che le indicazioni fornite dal Governo possano essere considerate in parte esaustive, sottolinea che quanto esposto non è esplicitato nell'articolato. Tenuto anche conto della rilevanza in termini di spesa corrente degli effetti del provvedimento, ritiene che le osservazioni del relatore debbano essere inserite in modo puntuale, condizionando, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta.

La Sottocommissione, a maggioranza, accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1999

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Angius, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(4065) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 17 giugno 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 7067/99R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firarello (*Doc. IV, n. 4*).
-

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(3^a - Affari esteri, Emigrazione)***Giovedì 17 giugno 1999, ore 8,30**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

GIUSTIZIA (2^a)*Giovedì 17 giugno 1999, ore 8,30 e 15**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri)*.
- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).

- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).

- MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante*

dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).

- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).

- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 14

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
 - PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
 - MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
 - BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
 - BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
 - PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
 - SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
 - BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
 - ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra (n. 472).
 - Proposta di nomina del presidente della Fondazione Banco di Sicilia (n. 107).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 448).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto ministeriale relativo alla istituzione dell'Università di Foggia (n. 466).

- Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 470).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).

- BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).
- BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
 - MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
 - VERALDI e RESCAGLIO. – Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
 - MONTICONE ed altri. – Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
 - BUCCIERO ed altri. – Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (2970).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (3175).
- CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821).
- e della petizione n. 317 ad essi attinente.

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico (4065).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana» (n. 464).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. – Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).
- SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999*).
- BUCCIERO ed altri. – Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo (4019)
- MIGNONE ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani (4061).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMMINO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
- CAPONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).

IV. Esame del disegno di legge:

- BIANCO. – Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei Balcani (4085).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 468).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/103/CE del 23 novembre 1993 del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (n. 451).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (n. 458).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. – Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. – Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).
 - PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 8,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).
- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).
- CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).

- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 giugno 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (4071) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» (n. 460).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante: «Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 461).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 17 giugno 1999, ore 15

Seguito dell'esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione del servizio di emergenza «118» e su altri servizi similari.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 17 giugno 1999, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MACERATINI ed altri – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
 - Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico (4065).
 - DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- DENTAMARO ed altri. – Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).
- SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2082).
- MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi (3037).
- MIGNONE ed altri. – Misure urgenti a favore del turismo e proroga dei termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani (4061).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo, recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448).
- Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450).
- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE (n. 454).
- Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455).

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE, dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE e direttiva 98/87/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi (n. 456).
 - Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro» (n. 458).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» (n. 460).
 - Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (n. 461).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 17 giugno 1999, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento della Camera dei deputati

- Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome sul tema: «Attuali prospettive di riforma in senso federalista dell'ordinamento».

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Giarra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 17 giugno 1999, ore 13

Audizione del dottor Claudio Del Lungo, assessore all'ambiente della regione Toscana, del dottor Valerio Caramassi, presidente dell'Agenzia regionale toscana per il recupero delle risorse e del dottor Marco Buzzichelli, direttore della medesima agenzia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 17 giugno 1999, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 - II. Esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

